# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA ----

# GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

435° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1990

## INDICE

Commissioni permanenti		
1ª - Affari costituzionali	Pag.	3
2ª - Giustizia	»	9
4ª - Difesa	»	14
6a - Finanze e tesoro	»	17
7a - Istruzione	»	20
8a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	31
10 <sup>a</sup> - Industria	»	41
Organismi bicamerali		
Interventi nel Mezzogiorno	Pag.	44
Sottocommissioni permanenti		
7a - Istruzione - Pareri	Pag.	52
12ª - Igiene e sanità - Pareri	»	52

## ERRATA CORRIGE

## AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1990

#### 188ª Seduta

# Presidenza del Presidente ELIA

Intervengono il ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Maccanico ed il ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento Sterpa.

La seduta inizia alle ore 9,45.

#### IN SEDE REFERENTE

- Disegno di legge costituzionale. Pasquino e Cavazzuti: Norme per una differenziazione di poteri e funzioni dei due rami del Parlamento (21)
- Disegno di legge costituzionale. Pasquino ed altri: Soppressione dell'articolo 59 della Costituzione (22)
- Disegno di legge costituzionale. Pasquino ed altri: Modifiche agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione (23)
- Disegno di legge costituzionale. ~ Riz ed altri: Modifiche della struttura e delle attribuzioni del Senato della Repubblica (30)
- Disegno di legge costituzionale. Filetti ed altri: Modifica degli articoli 56, 57 e 72 della Costituzione (166)
- Disegno di legge costituzionale. Pecchioli ed altri: Riforma del Parlamento ed istituzione di una Camera unica (227)
- Disegno di legge costituzionale. Mancino ed altri: Modifica degli articoli 70, 72 e 82 della Costituzione concernenti le funzioni del Parlamento (426)
- Disegno di legge costituzionale. Mancino ed altri: Modifica degli articoli 59, 85 e 88 della Costituzione (845)
- Disegno di legge costituzionale. Pasquino ed altri: Revisione delle norme costituzionali concernenti la struttura e le funzioni del Parlamento (1101) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, nella quale si è conclusa la discussione generale.

Il presidente Elia fa presente che, se non vi sono osservazioni, il ministro Maccanico prenderà la parola prima del relatore, dal momento che il Ministro stesso non potrà presenziare all'intera seduta.

Interviene il ministro Maccanico ricordando il prolungato ed approfondito dibattito svoltosi in Commissione a partire dalla pregevole relazione del Presidente, tenuta il 4 agosto 1988; egli pone in risalto il tono elevato della discussione, nonostante gli assillanti impegni di legislazione ordinaria. Il Governo è direttamente partecipe del funzionamento delle Camere e quindi non può esimersi dal prendere posizione su una riforma così impegnativa. Egli si augura quindi che l'argomento venga presto portato all'esame dell'Assemblea, rappresentando esso una delle priorità istituzionali. Esprime la soddisfazione del Governo in quanto la Commissione si va orientando a favore di una soluzione di bicameralismo procedurale, contemplata anche nel programma governativo. Una riforma che coinvolga la composizione e la struttura delle Camere presenta infatti evidenti connessioni con la legge elettorale e sarebbe pertanto opportuno esaminarla unitamente a quella che concerne la composizione dei consigli regionali nonchè i rapporti tra i consigli e le giunte regionali.

Il Governo esprime pieno consenso sulla norma, prevista nel progetto elaborato dal presidente Elia, relativa alla nomina dei senatori a vita; una maggiore chiarezza al riguardo è opportuna, rimettendosi peraltro il Ministro al prosieguo dell'esame per quanto attiene al numero dei senatori vitalizi. Quanto alle leggi necessariamente bicamerali, è forse possibile procedere a qualche selezione; il ministro Maccanico osserva in particolare che occorre accelerare l'iter di approvazione dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali, i quali spesso già ora sono tardivi. Il Governo non ha obiezioni da rivolgere in merito alla differenziazione tra Camera e Senato per quanto attiene all'attività legislativa, secondo quanto previsto nella proposta del relatore, anche se meritano attenzione le osservazioni espresse al riguardo dal senatore Malagodi. Il Governo concorda altresì con il meccanismo del silenzio-assenso, anch'esso previsto nella proposta del presidente Elia, purchè il quorum di riesame da parte della seconda Camera sia maggioritario; non sembra invece realistico immaginare quorum differenziati a seconda dello stato di avanzamento del procedimento legislativo, ipotesi questa segnalata dal senatore Mancino nel proprio intervento. Anche la commissione di composizione dei conflitti tra le due Camere rappresenta forse un utile strumento, ma il fenomeno della navette interessa un numero limitato di casi e pertanto il Governo si rimette a questo proposito alla valutazione del Parlamento.

Le funzioni di vigilanza, prosegue il Ministro, vanno mantenute distinte da quelle di controllo, le quali devono opportunamente spettare ad entrambe le Camere; la vigilanza dovrebbe comunque essere non più svolta da commissioni bicamerali, bensì da organi interni di una sola Camera. Rilevante e qualificante è la disposizione che concerne la delegificazione. Il Ministro si chiede peraltro se sia sufficiente costituzionalizzare l'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 o se non sia invece preferibile prevedere che il Governo eserciti in via ordinaria i poteri regolamentari nelle materie non coperte da riserva legislativa. In alcuni settori sarebbe poi opportuno abbattere qualche riserva di legge, come nel caso dell'ordinamento dei pubblici uffici. Conclusivamente il ministro Maccanico ribadisce il compiacimento del Governo per l'approfondito dibattito svolto in Commissione, insieme alla sollecitazione a concludere l'esame del progetto di riforma del sistema bicamerale.

Il presidente Elia ringrazia il ministro Maccanico per il suo contributo, che ha permesso di rendere più articolata la posizione del Governo, e nello stesso tempo di confortare le indicazioni nel corso del dibattito in Commissione.

Rileva quindi che l'estendere l'esame ad altri temi, pur connessi, quale, ad esempio, il riordino del sistema delle fonti, se da una parte risponde ad un serio tentativo di riequilibrare l'intero ordinamento, può rischiare, dall'altra, di rendere più difficoltosa l'approvazione della riforma: è pertanto opportuno che la Commissione responsabilmente rifletta su questo aspetto.

Nel corso del dibattito sono emerse posizioni differenziate, che hanno però trovato una certa convergenza sul piano del bicameralismo processuale: significativo innanzitutto il consenso relativo alla misura elevata del *quorum*, che costituisce un elemento indicativo di una consapevole autoassunzione di responsabilità da parte della maggioranza.

Quelli che pure taluno giudica come limiti della riforma non possono invece considerarsi frutto di una impostazione minimalistica, giacchè bisogna tener conto delle condizioni nelle quali si opera. Occorre dunque sgomberare il campo dagli equivoci cui hanno dato luogo recenti interpretazioni della stampa. È infatti evidente che raffronti con altri sistemi in tanto sono possibili in quanto hanno riguardo a realtà relativamente omogenee a quella italiana. Ai fini della comparazione con altri modelli di bicameralismo sono dunque utilizzabili non tanto gli esempi della Francia, della Repubblica federale tedesca e della Gran Bretagna, dove la struttura della seconda Camera è molto differenziata rispetto alla prima, quanto i sistemi belga e soprattutto quello statunitense. Una volta rifiutata l'ipotesi del monocameralismo - con una reiezione non aprioristica, bensì basata sul fatto che tutti i paesi con un numero di abitanti paragonabile all'Italia, sono dotati di un Parlamento bicamerale - è decisiva la riflessione sull'origine della seconda Camera, quale che sia il sistema elettorale prescelto. È d'altro canto questo un punto centrale del dibattito in Assemblea costituente: la scelta del suffragio universale e diretto, dà infatti luogo a conseguenze precise, che limitano l'intervento riformatore. Significative le posizioni al riguardo assunte da Luigi Sturzo, che fautore di un'integrazione della rappresentanza nel corso dei lavori dell'Assemblea costituente, si è dimostrato pienamente contrario a tale integrazione dopo l'entrata in vigore della Costituzione, una volta adottato il suffragio universale. Questo sistema rappresenta peraltro un punto fermo per tutti i disegni di legge all'esame della Commissione, eccezion fatta per il disegno di legge n. 30. Proprio questo aspetto costituisce un limite preciso alla riforma: o si modifica il sistema elettorale, e allora si aprono prospettive finalizzate all'integrazione della rappresentanza, o ad una diversa formazione delle Camere, oppure ocorre tener ferma la pari capacità rappresentativa delle due Assemblee, da cui derivano conseguenze che rendono circoscritto l'ambito delle scelte. L'affidamento ad una Camera dei compiti di legislazione ed all'altra di quelli di controllo non appare infatti compatibile con la loro pari legittimazione democratica popolare con il loro identico status derivante da una analoga investitura e dall'eguale concorso alla votazione della fiducia al Governo.

Su questo punto la Democrazia cristiana ha evidentemente compiuto un processo di revisione rispetto alle posizioni sostenute in seno alla cosiddetta «Commissione Bozzi»: in quella sede essa si era infatti schierata a favore di

una differenziazione tra una Camera di legislazione ed una di controllo, proponendo però una fascia di leggi bicamerali di grande ampiezza. Questa revisione – già avvenuta nel corso della IX legislatura – muove anzitutto dalla difficoltà di tracciare una distinzione che non trova alcun riscontro negli altri sistemi, quando le due Camere posseggono pari capacità rappresentativa. Essa deriva inoltre dalla considerazione della inerenza del controllo sull'esecuzione delle leggi alla competenza legislativa, per effetto della quale i due compiti risultano assolutamente indissociabili. D'altro canto, per valorizzare le proprie funzioni di controllo, la maggioranza finirebbe attratta in un ruolo che è più consono all'opposizione, con evidenti turbative nel corretto svolgimento dei rapporti politici.

Queste considerazioni spiegano dunque l'adesione della Democrazia cristiana all'ipotesi del bicameralismo processuale, da intendersi non in senso stretto (in cui pure è stato inteso da illustri studiosi, come il Berti), bensì come garanzia ed occasione di ripensamento offerta ai partiti. Non si tratta quindi di un monocameralismo «casuale», come definito dal senatore Pasquino e forse nemmeno di un monocameralismo «alternato», come definito dal senatore Guizzi. Risultano inoltre ormai superate le preoccupazioni, nutrite in passato, per una possibile conflittualità tra le due Camere, di weimariana memoria; la stessa vicenda emblematica del disegno di legge sulla violenza sessuale, richiamata dal senatore Guizzi nella seduta pomeridiana di ieri, trova la sua motivazione in contrasti che non hanno una valenza di schieramento, ma si collegano a temi e scelte delicate, per le quali si osservano posizioni differenziate all'interno dei singoli Gruppi.

Ne consegue dunque l'esigenza di far prevalere criteri di funzionalità, di divisione del lavoro tra le due Camere, nella presunzione che normalmente gli orientamenti di una Camera trovano corrispondenza nell'altra. Il tentativo di riforma del sistema bicamerale in senso processuale con una divisione dei compiti tra le due Assemblee, lungi dal costituire un tentativo minimalista, si pone pertanto come un dato consequenziale rispetto a tali riflessioni.

Il presidente Elia si sofferma quindi sulle problematiche connesse alla iniziativa legislativa del Governo. In realtà, abbandonata l'ipotesi della cosiddetta «regola della culla», contenuta nel progetto di legge Mancino e che presupponeva un organo di «smistamento» delle iniziative legislative, ha perduto importanza lo stabilire, con norme contenute nella Costituzione, regole e meccanismi per garantire un equilibrio tra le due Camere nella presentazione dei disegni di legge. La distribuzione dovrebbe infatti avvenire secondo criteri oggettivi legati ai carichi di lavoro, in quanto le Camere, nell'ipotesi del bicameralismo procedimentale, hanno struttura simile e pari dignità e funzioni. D'altro canto appaiono infondati i timori circa la possibile preferenza da parte del Governo per la presentazione dei suoi disegni di legge nella Camera che costituisca il locus minoris resistentiae; certamente per garantire l'equilibrio fra le iniziative presentate nei due rami del Parlamento occorreranno intese fra le presidenze delle Camere e il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Anche la questione della navette ha un rilievo secondario, dato che, come dimostrato anche da analisi statistiche, il fenomeno è in realtà limitato. Esistono tuttavia casi in cui sembra che il Parlamento non riesca a prendere una decisione e proprio in riferimento a tali ipotesi si è pensato all'introduzione di un organo di composizione dei conflitti, mutuato dall'esperienza statunitense e da quella francese. Tale organo non può essere definito una terza Camera; si tratta invece di uno strumento (anche opinabile) per cercare di comporre le divergenze nei rari casi in cui si voglia dare al Paese la dimostrazione che il Parlamento è in grado di decidere. D'altro canto in tale materia non può trovar luogo l'istituto del silenzio-assenso, per cui sul testo elaborato dalla commissione di composizione le Camere dovrebbero esprimersi con deliberazione espressa. Non è comunque opportuno soffermarsi a lungo su tale istituto, dato il suo carattere secondario.

Per quanto riguarda il *quorum* per l'esercizio della facoltà di richiamo da parte della seconda Camera, la fissazione di esso in misura elevata significa far assumere alla maggioranza parlamentare una particolare responsabilità; in questo contesto all'opposizione sarebbe riservata una funzione di denuncia dei casì per i quali dovrebbe procedersi a richiamo, in modo da attivare la responsabilità della maggioranza.

In realtà i problemi maggiori – prosegue il presidente Elia – concernono l'identificazione delle leggi necessariamente bicamerali in quanto si tratta di operare una selezione fra garanzie costituzionalmente rilevanti, evitando di comprendere un numero troppo elevato di materie sottoposte necessariamente alla deliberazione delle due Camere.

Il presidente Elia si sofferma quindi sul tema della riforma delle fonti, precisando che su di esso si è riscontrato un consenso generalizzato anche se permangono difficoltà elaborative in quanto, come ha avvertito il ministro Maccanico, la traduzione in norme costituzionali di talune regole contenute nella legge n. 400 sulla Presidenza del Consiglio potrebbe riprodurre a livello costituzionale alcune delle attuali incertezze interpretative.

Quanto alla specializzazione di ciascuna Camera in determinate materie (le cosiddette «leggi monocamerali»), esistono indubbie difficoltà di identificazione di tali materie, quando si voglia evitare il rischio di stravolgere le competenze tradizionali delle Camere. Si è pensato quindi alla legislazione comunitaria, in quanto materia essenzialmente nuova, anche se vi sono difficoltà di precisazione e di quantificazione a proposito degli atti comunitari da recepire con legge. D'altro canto non si possono condividere le proposte di rotazione, per legislature ovvero per periodi inferiori, nella specializzazione di ciascuna Camera in determinate materie. Si tratta di criteri meccanici che contrastano con la tesi della pari dignità di ruolo e di funzioni delle Camere.

Il presidente Elia esamina quindi il tema della riduzione del numero dei parlamentari; pur non dichiarandosi pregiudizialmente contrario, sottolinea come, nel corso del dibattito politico, anche recente, la problematica si sia andata collegando strettamente a quello della riforma del sistema elettorale e quindi abbia assunto una rilevanza che in qualche modo esorbita dall'ambito relativo alla revisione dei compiti e della struttura del Parlamento. Inevitabilmente una sensibile riduzione del numero dei parlamentari comporta una qualche connessione con sistemi elettorali meno proporzionalistici di quelli vigenti. Di conseguenza, la trattazione separata di questo problema potrebbe avere una giustificazione, oltre che logica, anche di attualità.

Il relatore conclude osservando che la revisione del sistema bicamerale si rende necessaria non solo per correggere le disfunzioni da tutti rilevate, ma anche per dimostrare che l'ordinamento è in grado di attivare adeguati processi di autoriforma.

Il presidente Elia avverte quindi che a partire dalla prossima settimana inizierà la discussione degli articoli e che quindi dovranno essere presentati i relativi emendamenti possibilmente prima della seduta di martedì prossimo.

Dopo un breve dibattito, cui partecipano i senatori Galeotti, Murmura e Pasquino, la Commissione conviene.

#### IN SEDE DELIBERANTE

Gualtieri ed altri: Proroga del termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (2026)

(Discussione e approvazione)

In qualità di relatore riferisce alla Commissione il presidente Elia, il quale osserva che la proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione di inchiesta si rende necessaria con riferimento alla grande mole di lavoro che essa ha intrapreso. Appare infatti indispensabile consentire a tale Commissione di concludere gli accertamenti in modo da presentare al Parlamento una compiuta relazione sui fatti indagati.

Si apre quindi il dibattito.

Conviene il senatore Pasquino, il quale tuttavia rileva che bisognerebbe rivolgere un invito alla Commissione perchè questa si adoperi per concentrare e concludere le indagini in corso; infatti vi sono altri avvenimenti su cui è necessario che la Commissione orienti la propria attenzione; sarebbe tra l'altro opportuna la pubblicazione di relazioni provvisorie sui risultati fino ad ora raggiunti.

Il senatore Galeotti si dichiara d'accordo con le osservazioni formulate dal senatore Pasquino e con le considerazioni svolte dal presidente Elia.

Anche il senatore Murmura conviene con quanto affermato dal presidente Elia; manifesta invece alcune perplessità sull'effettiva utilità di una pubblicazione parziale dei risultati finora acquisiti.

Dopo un breve dibattito, in cui intervengono il presidente Elia e il senatore Pasquino, ha la parola il ministro Sterpa, il quale si associa alle motivazioni esposte dal relatore ed esprime, a nome del Governo, il consenso alla proroga dell'attività della Commissione; rivolge infine ai componenti della Commissione d'inchiesta e al suo Presidente, senatore Gualtieri, il proprio apprezzamento per il lavoro fin qui condotto.

Si passa quindi alla votazione.

Con distinte votazioni vengono approvati gli articoli 1 e 2 del disegno di legge e il disegno di legge nel suo complesso.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Pasquino fa presente l'urgenza di discutere il disegno di legge n. 1933, relativo al censimento generale dell'agricoltura.

Il presidente Elia fornisce assicurazioni in tal senso. Avverte infine che la seduta pomeridiana prevista per oggi alle ore 16 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 11,30.

## GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1990

139ª Seduta

Presidenza del Presidente Covi

Intervengono il ministro di grazia e giustizia Vassalli ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Castiglione.

La seduta inizia alle ore 10,10.

#### IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni in materia di assunzione di dattilografi presso l'Amministrazione giudiziaria (1898-B) approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione ed approvazione)

Il relatore Di Lembo riferisce dando conto, in primo luogo, dei pareri favorevoli espressi dalle Commissioni consultate sulla modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento; fa in proposito rilevare come la Commissione lavoro abbia ribadito la sua contrarietà in linea di principio al provvedimento, in quanto derogatorio rispetto alle procedure ordinariamente previste per il reclutamento dei dattilografi nella pubblica amministrazione.

Se tale osservazione può, in linea generale, ritenersi fondata è però anche evidente come il disegno di legge intenda far fronte ad una situazione di emergenza eccezionale con l'immissione nei ruoli di ben 2.500 lavoratori. Si tratta di assolvere gli ingenti compiti connessi anche all'entrata in vigore del nuovo codice penale di rito, in occasione della quale si è pensato perfino di ricorrere a forme di reclutamento straordinario dei magistrati.

Inoltre, nel caso di specie, si tratta di attingere ad una graduatoria, già formata, di persone sicuramente in grado di svolgere le mansioni di dattilografo, mentre le procedure attivate ai sensi della legge n. 56 del 1987, per il tramite degli uffici di collocamento, si sono rivelate lunghe ed anche non soddisfacenti sotto il profilo della qualità dei servizi resi dai nuovi assunti.

Per quanto riguarda la modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento, che ha ridotto il tempo utile per attingere alla graduatoria in questione da tre anni ad un anno, essa è stata accettata *obtorto collo* dal Governo, il quale aveva proposto anche una soluzione di compromesso (18 mesi).

In conclusione il relatore Di Lembo raccomanda alla Commissione la sollecita approvazione del provvedimento senza ulteriori modificazioni.

Nella discussione generale interviene per primo il presidente Covi sottolineando come l'unica modifica sostanziale introdotta dalla Camera dei deputati non renda necessario riaprire una discussione su tutti gli aspetti, anche controversi, che sono stati affrontati in sede di prima lettura. La sua parte politica voterà comunque a favore del disegno di legge.

Il senatore Filetti dichiara l'assenso del Gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale ad un provvedimento che risponde ad un'esigenza reale, anche nel testo – indubbiamente meno felice di quello approvato dal Senato – pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Battello, per parte sua, non ripropone le perplessità, pur giustificate, avanzate nel corso della prima lettura e preannuncia il voto favorevole dei senatori comunisti su di un provvedimento che comunque intende porre rimedio a gravi disfunzioni e carenze del servizio della giustizia.

Anche il senatore Gallo, a nome del Gruppo democratico cristiano, preannuncia il voto favorevole, pur non condividendo la modifica restrittiva introdotta dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati.

Per parte sua il senatore Acone esterna l'avviso favorevole del Gruppo socialista rispetto ad un disegno di legge che vuole far fronte ad una drammatica situazione di emergenza, pur rammaricandosi che il tentativo di esperire la via del collocamento ordinario sia stato frustrato sia da un meccanismo legislativo farraginoso che da un atteggiamento di collaborazione più formale che reale dei sindacati.

Il senatore Di Lembo rinuncia a replicare agli intervenuti mentre il ministro Vassalli si sofferma sull'*iter* e sulle ragioni ispiratrici del disegno di legge, il quale intende ovviare, in una situazione di reale difficoltà, alle manchevolezze della legge n. 56 del 1987, manchevolezze che attengono sia alle norme in sè considerate, sia al modo in cui esse sono state attuate.

Il rappresentante del Governo si compiace inoltre della sensibilità e dello spirito di collaborazione mostrati anche in questo frangente dalla Commissione giustizia del Senato, che ha rapidamente dato corso all'approvazione del disegno di legge, al contrario di quanto è avvenuto presso la Camera dei deputati dove, in sede di Commissione lavoro, sono occorsi tre mesi di duro confronto per vincere le resistenze, motivate da considerazioni di ordine generale, frapposte un po' da tutti i Gruppi parlamentari.

In conclusione, nel raccomandare l'approvazione senza ulteriori modificazioni del testo, ringrazia in modo particolare il senatore Battello, per il costruttivo atteggiamento del Gruppo comunista, ed il relatore Di Lembo.

Si passa quindi all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati agli articoli 1 e 3 che, senza discussione, sono approvati, come pure il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

Macis ed altri: Istituzione del giudice di pace (1286)

Acone ed altri: Istituzione del giudice di pace e degli uffici di conciliazione in materia di infortunistica stradale (1594)

Istituzione del giudice di pace (1605)

(Esame e rinvio)

Il relatore Pinto riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo, dando conto in primo luogo dei pareri positivi delle Commissioni affari costituzionali e finanze sul disegno di legge n. 1286. Esordisce notando come si tratti di un tema estremamente complesso, sul quale si è formata un'ampia convergenza di posizioni favorevoli in linea di massima, pur con divergenze circa la concreta determinazione da dare all'istituto in titolo.

Dopo aver riferito sulle precedenti proposte legislative nell'ultimo decennio – da quelle governative dei ministri Bonifacio, Morlino e Martinazzoli a quelle parlamentari – le quali in generale sembrano aver privilegiato il settore civile quale ambito di competenza del giudice di pace, il relatore Pinto dà conto dei problemi relativi alle modalità di nomina e all'estensione della competenza, con riferimento non solo alla dibattuta questione se attribuire alla nuova magistratura onoraria anche la materia penale, ma anche al problema se definire la competenza per valore o per materia.

Pur senza voler enfatizzare l'importanza delle esperienze giudiziarie comparate, rileva che la figura del giudice di pace ha conosciuto in Europa un forte ridimensionamento; ciò nonostante ritiene opportuno approfondire con interesse l'ipotesi della sua istituzione, attesa da tempo. Soggiunge, al riguardo, di temere che proprio il protrarsi dell'attesa possa aver esasperato le aspettative, che non devono essere eccessive, quasi miracolistiche.

Momenti di denegata giustizia si concretizzano anche per ritardi immotivati nella giurisdizione, con grave pregiudizio per una convivenza democratica e civile e, quindi, con grave nocumento delle categorie sociali più deboli. La figura del giudice di pace è finalizzata, appunto, allo scopo di deflazionare i carichi pendenti presso le attuali istanze ordinarie.

Pertanto il relatore Pinto ritiene di poter riconoscere all'istituenda magistratura questa caratteristica positiva: di fronte alla sempre minore fiducia dei cittadini nella capacità dello Stato di rispondere alle richieste di giustizia, almeno nella cosiddetta «giustizia minore», il giudice di pace permetterà un'inversione di tendenza.

Esaminati i profili costituzionali che legittimano l'istituzione del giudice di pace – i quali si sintetizzano nell'articolo 106 della Carta fondamentale –, si sofferma sugli aspetti legati alle modalità di nomina e chiarisce che il criterio di investitura inciderà in via diretta sulla configurazione concreta dell'istituto, ma si riserva di ritornare più ampiamente sull'argomento in sede di esame degli articoli.

Con riferimento alla competenza ritiene auspicabile riflettere sull'ampiezza da dare alla cognizione penale e si augura che la Commissione compia una riflessione attenta sugli strumenti da porre eventualmente a disposizione del giudice di pace di fronte alle sollecitazioni criminali.

Una questione importante riguarda il criterio che dovrà ispirare tale nuovo giudice nell'esercizio delle sue funzioni: ossia, se dovrà limitarsi ad un giudizio secondo diritto ovvero se potrà, in casi predeterminati, decidere anche secondo equità.

Il relatore Pinto esamina poi partitamente i disegni di legge in titolo.

Di quello di iniziativa dei senatori comunisti nota come i requisiti per la nomina riguardino la dignità di persone capaci di assolvere per spirito di indipendenza, per prestigio acquisito e per esperienza culturale maturata le funzioni di magistrato onorario. Per quanto riguarda la nomina in sè, in tale disegno di legge si prevede la deliberazione del consiglio giudiziario del distretto nel quale ricadono i relativi mandamenti, mentre si riconoscono al

Consiglio superiore della magistratura funzioni di indirizzo ai medesimi consigli giudiziari per i compiti loro attribuiti sulle materie riguardanti i giudici di pace.

Le disposizioni processuali in materia civile determinano una modifica delle corrispondenti norme del codice di rito; infatti in base ad esse il giudice di pace dovrebbe essere competente per le cause di valore non superiore a lire cinque milioni quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Inoltre, dovrebbe essere competente, qualunque ne sia il valore, per le cause di opposizione all'ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative (ad eccezione di quelle in materia finanziaria) per le cause relative a rapporti fra proprietari o detentori di edifici di civile abitazione in materia di immissione di fumo, esalazioni e rumori. Altresì, dovrebbe conoscere delle cause relative alle modalità d'uso dei servizi condominiali e delle cause relative al risarcimento del danno a cose prodotto a causa della circolazione stradale di valore non superiore a lire cinquanta milioni. Infine, il giudice di pace sarà competente anche in materia penale per le contravvenzioni previste dal terzo Libro del codice, con eccezione di determinati reati.

Il relatore Pinto esamina poi la proposta di iniziativa dei senatori socialisti, la quale prevede un ruolo organico del giudice di pace, fissato in seimila posti, la cui pianta organica dovrebbe essere determinata con decreto presidenziale su proposta del Guardasigilli, sentito il Consiglio superiore. Come requisito per la nomina si prevede, oltre all'indipendenza, prestigio ed esperienza giuridica, l'aver superato il 55º anno di età. I giudici di pace dovranno essere nominati dal consiglio giudiziario competente per territorio sulla base delle domande ad esso trasmesse dal presidente della Corte d'appello. La competenza dovrebbe essere limitata, per quanto riguarda la materia civile, alle cause di valore non superiore a cinque milioni quando dalla legge non attribuite alla cognizione di altro giudice, alle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione stradale, alle controversie relative ai rapporti previsti dagli articoli da 1117 a 1139 del codice civile e alle controversie in materia di luci e vedute. In materia penale il giudice di pace dovrebbe essere competente per quelle fattispecie che, con legge delegata, il Governo dovrà individuare sulla base di principi e criteri direttivi previsti nello stesso disegno di legge: tali principi consistono in sostanza nella scarsa gravità e nella mancanza di profili di particolare difficoltà interpretativa delle fattispecie stesse.

Il relatore Pinto conclude la sua relazione illustrando il progetto governativo, che fissa come requisito di età per la nomina l'aver compiuto 25 anni e l'avere un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola di istruzione secondaria superiore. La nomina dovrebbe avvenire con decreto presidenziale su deliberazione del Consiglio superiore, sentito il Consiglio giudiziario competente per territorio. L'articolato prevede altresì l'organizzazione di corsi di aggiornamento professionale per i giudici di pace e la corresponsione sia di una indennità di lire 15.000 per ogni udienza di trattazione, per non più di quindici udienze mensili, sia di una indennità in ragione dei procedimenti definiti.

Per quanto riguarda infine la competenza in materia civile, tale testo non si discosta in maniera rilevante da quelli di iniziativa parlamentare, mentre esclude del tutto – forse opportunamente – una competenza penale.

Il presidente Covi, ringraziato il senatore Pinto per l'esaustiva e chiara relazione che ha affrontato tutti i punti più controversi, dispone il rinvio del seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 11,55.

# DIFESA (4a)

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1990

100ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIACOMETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mastella.

La seduta inizia alle ore 10.40.

#### IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Rebulla ed altri; Gasparotto ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione delle servitù militari (1885), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende la trattazione del disegno di legge in titolo (sospesa nella seduta del 19 dicembre scorso).

Il presidente Giacometti dà lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione (bilancio), favorevole al provvedimento e contrario all'emendamento presentato dal relatore al comma 4 dell'articolo 4.

Dopo un intervento del relatore Poli (il quale prende atto del contenuto del predetto parere), posti separatamente ai voti, vengono approvati gli articoli 4 (con modifiche formali suggerite dal relatore) e 10 del disegno di legge (che erano stati accantonati nella seduta scorsa).

Successivamente, il presidente Giacometti consente eccezionalmente la presentazione (in questa fase), da parte del Gruppo comunista, del seguente ordine del giorno:

«La 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1885, recante modifiche alla normativa sulle servitù militari;

ribadita l'ormai indilazionabile esigenza di dare, dopo quasi 50 anni, degna sistemazione monumentale ai luoghi in cui vennero fucilati i condannati del secondo processo che il Tribunale speciale tenne a Trieste nel 1940, e massacrati dai nazisti, nel 1944, oltre cento ostaggi,

impegna il Governo ed in particolare il Ministro della difesa:

a rimuovere ogni ostacolo frapposto alla risistemazione del poligono di Opicina secondo le proposte degli organi rappresentativi della popolazione interessata e delle organizzazioni della Resistenza, eliminando l'attuale insostenibile promiscuità tra le attività di tiro a segno e le esercitazioni a fuoco ed i luoghi di rimembranza».

0/1885/1/4

SPETIČ, GIACCHÈ, BATTELLO

Il sottosegretario Mastella dichiara di poter accogliere il predetto ordine del giorno come raccomandazione.

Il relatore Poli, concordando con l'opinione del rappresentante del Governo, fa presente che l'ordine del giorno appare condivisibile, ma che, a suo avviso, per la parte concernente le attività di tiro a segno investe un problema non di stretta competenza del Ministero della difesa.

Il senatore Giacchè precisa che con il documento in questione ci si propone di evitare che, in luoghi in cui si verificarono eccidi durante il secondo conflitto mondiale, si svolgano, poco opportunamente, attività di tiro a segno ed esercitazioni a fuoco. Giudicando, comunque, con favore l'accoglimento come raccomandazione da parte del rappresentante del Governo, non insiste per la votazione dell'ordine del giorno (al quale successivamente appone la propria firma anche il relatore Poli).

Si passa, quindi, alla votazione finale.

In sede di dichiarazione di voto, prendono la parola i senatori Giacchè, Micolini e Battello i quali tutti esprimono la propria soddisfazione per la rapidità con la quale la Commissione ha proceduto alla discussione del provvedimento nonchè per la validità della normativa da esso recata, che viene incontro, dopo tanti anni di attesa, sia alle esigenze delle popolazioni interessate che a quelle dell'Amministrazione della difesa.

Anche il sottosegretario Mastella ringrazia, a nome del Governo, la Commissione per la celerità con la quale ha condotto i suoi lavori e per il notevole contributo da essa dato al miglioramento del contenuto normativo del provvedimento.

Viene, infine, posto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, che risulta approvato all'unanimità, nel testo risultante dagli emendamenti introdotti.

# Versamento dei contributi assicurativi all'INPS per il personale volontario del CEMM (1945)

(Seguito della discussione e approvazione)

La Commissione riprende la discussione del disegno di legge in titolo (sospesa nella seduta del 12 dicembre scorso).

Il presidente Giacometti avverte che la Commissione bilancio non ha ancora trasmesso il proprio parere; peraltro, poichè il termine prescritto dal Regolamento è scaduto, ove la Commissione lo ritenga opportuno si potrà egualmente procedere alla votazione degli articoli.

Posti separatamente ai voti, sono approvati i tre articoli di cui consta il disegno di legge e, successivamente, all'unanimità, quest'ultimo nel suo complesso.

# Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) (1954)

(Seguito della discussione e approvazione)

Si prosegue la discussione del disegno di legge in titolo (sospesa nella seduta del 12 dicembre scorso).

Il presidente Giacometti avverte che, anche in relazione a tale provvedimento, sono scaduti i termini regolamentari per l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

Anche in questo caso la Commissione ritiene opportuno concludere nella seduta odierna la trattazione del provvedimento.

Posti, pertanto, separatamente ai voti, sono approvati i due articoli di cui consta il disegno di legge e, successivamente, all'unanimità, quest'ultimo nel suo complesso.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Giacchè, ricordato che nella seduta del 6 luglio 1988 era stato sospeso l'esame dei disegni di legge n. 73 e 320, riguardanti la rivalutazione degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare (per difficoltà insorte in ordine alla quantificazione dell'onere ed alla copertura) fa presente che la recente legge finanziaria per il 1990 contiene un accantonamento *ad hoc*, che può consentire adesso di risolvere il problema. Chiede, pertanto, che i due provvedimenti vengano, nelle prossime settimane, posti nuovamente all'ordine del giorno dei lavori della Commissione.

Il presidente Giacometti prende atto della richiesta.

La seduta termina alle ore 11,05.

# FINANZE E TESORO (6ª)

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1990

195ª Seduta

Presidenza del Presidente
BERLANDA

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.

La seduta inizia alle ore 10,15.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Berlanda avverte che l'esame del disegno di legge n. 2035 di conversione del decreto-legge n. 415 del 1989 in materia di finanza locale e regionale inizierà presumibilmente la prossima settimana, non appena cioè l'Assemblea si sarà espressa sul parere reso dalla 1ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

(La seduta è sospesa alle ore 10,40 e riprende alle ore 11,25).

#### IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti (2034)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prende la parola il senatore Garofalo sottolineando come il provvedimento in esame riproduca sostanzialmente le norme di carattere fiscale contenute nel testo del disegno di legge n. 1897, come accolto dalla Commissione, oltre ad introdurre altre norme urgenti di carattere fiscale. Esso, come il citato disegno di legge n. 1897, non rappresenta altro che un insieme di norme miranti ad un puro e semplice recupero di gettito tributario, e non affronta in alcun modo i problemi rilevanti di equità fiscale e di razionalità ancora irrisolti nel nostro sistema tributario.

Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti che riguarderanno, in particolare, il regime IVA per le cooperative e la tassazione dei redditi del settore agricolo, auspicando da parte del Governo una maggiore disponibilità all'accoglimento di modifiche, rispetto a quella manifestata nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1897.

Il presidente Berlanda propone, in relazione ai tempi fissati dalla Conferenza dei Capigruppo per l'esame in Assemblea del provvedimento, di stabilire come termine per la presentazione degli emendamenti martedì 23 gennaio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Pecchioli ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro e sue connessioni (Doc. XXII, n. 16)

(Seguito dell'esame e proposta di sospensiva)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il relatore Colombo dichiara di dover sottolineare, ancora una volta, la proficuità del lavoro sin qui svolto dalla Commissione che ha permesso di dare risposta ad alcuni dei quesiti posti dai proponenti. Come tuttavia ha già indicato ieri, rimangono alcuni interrogativi inquietanti la cui soluzione è pregiudiziale a qualsiasi ricostruzione completa e veritiera dei fatti.

D'altra parte anche su tali aspetti sono in corso indagini delle magistrature italiana e statunitense i cui risultati contribuiranno a fare maggiore luce sulle vicende in esame.

In questo quadro è stata avanzata ieri dal senatore Forte – continua il relatore – l'ipotesi di proseguire alcune delle indagini attraverso l'attivazione di una commissione speciale, che indaghi sui fatti in questione, considerata anche la natura dei fatti e delle vicende sotto indagine, che toccano la competenza di più Commissioni; nel frattempo sarebbe utile non decidere in senso negativo sulla proposta di inchiesta parlamentare, pregiudicando in tal modo la possiilità di appurare i fatti anche tramite tale strumento. In conclusione, ritiene che si potrebbe proporre all'Assemblea una sospensiva fino al 30 settembre nell'esame del documento XXII, n. 16 e contemporaneamente richiedere che ulteriori elementi informativi vengano acquisiti da una costituenda commissione speciale.

Dopo un breve intervento del presidente Berlanda circa i termini procedurali con cui avanzare la proposta fatta dal relatore Colombo, interviene il senatore Garofalo.

L'oratore dichiara di concordare sulla proficuità dei lavori finora svolti; afferma poi di accedere, a nome del Gruppo comunista, alla proposta avanzata dal relatore, facendo tuttavia presente che la proposta stessa deve intendersi come un «pacchetto unitario», nel senso che la proposta di sospensiva e l'attivazione di una commissione speciale che prosegua nel frattempo l'approfondimento della materia deve essere considerato un tutt'uno inscindibile. Deve essere inoltre chiaro che la proposta di sospensiva sul documento in esame non significa esprimere giudizi di alcun genere sullo stesso e che la commissione speciale non deve essere considerata sostitutiva di quella d'inchiesta.

Interviene poi il senatore Forte che, a nome del Gruppo socialista, dichiara di accedere alla proposta avanzata dal relatore Colombo; fa presente che la costituenda commissione speciale dovrà comunque ricollegarsi all'attività conoscitiva finora già svolta dalla Commissione.

Interviene successivamente il senatore Riva il quale sottolinea l'estrema

importanza della decisione che si sta unanimemente adottando nel senso dell'accettazione della proposta avanzata dal relatore; ciò in quanto procedendo in tal modo si rafforza l'immagine esterna della presenza e della operatività del Parlamento. Dichiara quindi di accedere a tale proposta del relatore, sottolineando tuttavia come la proposta di sospensiva e l'attivazione della commissione speciale, ancorchè formalmente diverse, siano politicamente un tutt'uno. Per sottolineare ciò sarebbe opportuno stabilire una coincidenza temporale tra il periodo in cui opererà la sospensiva e quello di attività della Commissione speciale.

Il senatore Mantica – che ha poi la parola – si dichiara favorevole, a nome del Gruppo del MSI-Destra nazionale, alla proposta avanzata dal relatore. Sottolinea, tuttavia, la necessità di dare un contenuto specifico agli obiettivi che dovrebbe perseguire la commissione speciale in questione, che peraltro potrebbe prendere utilmente spunto dai vari punti che si chiede di approfondire nell'articolo 1 del documento XXII, n. 16.

Il senatore Leonardi dichiara a sua volta la piena adesione dei senatori democristiani alla proposta avanzata dal relatore, ringraziando tutti i componenti della Commissione per la serietà e lo spirito di collaborazione dimostrati nella trattazione di una questione così delicata, come quella in esame. Un ulteriore ringraziamento va al Governo e in special modo al ministro Carli per le esaurienti e tempestive informazioni fornite alla Commissione.

La Commissione, all'unanimità, conviene infine di dare mandato al relatore di proporre all'Assemblea una sospensiva dell'esame del documento XXII, n. 16, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento nei termini esposti dallo stesso relatore e di chiedere inoltre la costituzione di una commissione speciale per l'acquisizione di ulteriori elementi a chiarimento delle vicende connesse alla filiale BNL di Atlanta. Lo si autorizza inoltre a chieder all'Assemblea di poter svolgere la relazione orale.

#### SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Berlanda avverte che la seduta già convocata per oggi pomeriggio, giovedì 18 gennaio alle ore 16,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 12.

## ISTRUZIONE (7a)

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1990

151ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Spitella

Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935)

Cavazzuti ed altri: Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università (26)

Condorelli ed altri: Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università (1483)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1813)

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore, senatore Bompiani, riferisce sui disegni di legge in titolo, rilevando preliminarmente che quello di iniziativa governativa risponde ad un preciso impegno politico, contenuto nella legge istitutiva del Ministero dell'università (n. 168 del 1989).

Tale legge – prosegue il relatore – ha già posto alcune norme in materia di autonomia, come quelle relative all'autonomia finanziaria e contabile della quale, infatti, il disegno di legge governativo si occupa soltanto marginalmente. La legge n. 168, all'articolo 16, stabiliva poi il criterio delle due fasi – definizione dei principi nella stessa legge n. 168 e successivamente legge di attuazione dei principi stessi – attraverso le quali si doveva realizzare l'autonomia delle università.

In ordine poi all'autonomia degli enti non strumentali di ricerca, la legge n. 168 ha compiuto una scelta di grande importanza, allargando il principio sancito dall'articolo 33 della Costituzione, oltre che alle accademie e agli istituti di alta cultura, anche alle istituzioni scientifiche le cui finalità istituzionali perseguono essenzialmente lo sviluppo della scienza.

Il relatore continua riferendo in ordine al disegno di legge n. 1935 del Governo, che è diviso in quattro capitoli e consta di 24 articoli. Il primo capitolo contiene i principi generali ispiratori, stabilendo che gli statuti e i regolamenti di università ed enti pubblici di ricerca debbono rispettare i principi stabiliti dalla legge n. 168, da quella relativa all'autonomia e anche dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici, di diritto allo studio, di definizione dei compiti degli enti pubblici di ricerca e di stato giuridico e trattamento economico del personale. Ne deriva che statuti e regolamenti assumono carattere strumentale, per far sì che i compiti specifici delle università e degli enti di ricerca siano armonizzati con l'ordinamento statale nel suo complesso.

Il relatore Bompiani, passando ad illustrare il secondo capo del disegno di legge governativo, intitolato «Delle università» osserva che si afferma la piena capacità di diritto pubblico e privato dell'università risolvendo così positivamente il problema, in più occasioni sollevato, dell'ampiezza dell'autonomia negoziale e della possibilità di partecipare a consorzi e a società private. Il testo delinea altresì le sfere di intervento delle università che, oltre i tradizionali compiti dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica, si allargano a comprendere la creazione di servizi culturali e ricreativi, di residenze, di strutture di vita collettiva e di assistenza agli studenti (non compresa nel tradizionale concetto di diritto allo studio), di orientamento degli stessi nonchè di conferimento di borse per la prosecuzione degli studi dopo la laurea. Uno sviluppo di queste attività, sul modello di quanto avviene in modo diffuso negli atenei di altri paesi, è senz'altro auspicabile. Sarà opportuno - commenta il relatore - compiere una ricognizione sulla problematica dei rapporti con le regioni circa il diritto allo studio, al fine di fissare in questa legge solo principi generali.

Con l'articolo 3 - prosegue il relatore - si affronta il problema dell'autonomia statutaria, individuando quali debbono essere i contenuti degli statuti, fissando i criteri e le procedure per la costituzione non solo delle strutture obbligatorie, ma anche di altre strutture didattiche e scientifiche di servizio e stabilendo le competenze regolamentari. L'articolo stabilisce che nello statuto sono individuate le strutture interne dell'università che possono avere autonomia di spesa, prevedendo che essa sia comunque riconosciuta ai dipartimenti. Dopo aver richiamato le norme già introdotte nella legge n. 168 per l'approvazione degli statuti, si determinano le procedure per le modifiche. Si dà inoltre un'indicazione legislativa per la soluzione della querelle sugli organi universitari: escono confermati i ruoli della facoltà e del dipartimento, ma non è esclusa la permanenza, o la creazione, di strutture subordinate atte a perseguire particolari finalità. L'articolo 4 fissa i principi sull'autonomia regolamentare. Per quanto riguarda la redazione del regolamento degli studenti è da segnalare la partecipazione consultiva del senato degli studenti. L'articolo 5 poi integra i principi già fissati dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 168 sull'autonomia didattica: la possibilità di determinare i servizi didattici e i titoli rilasciabili da ciascuna università dipende dagli spazi di autonomia riconosciuti dalla legislazione sugli ordinamenti didattici, in corso di elaborazione presso la Camera dei deputati.

L'articolo 6 soddisfa poi un'esigenza emersa nel corso dell'esame del disegno di legge istitutivo del Ministero dell'università, e cioè la necessità di conoscere con maggiore sistematicità le attività didattiche svolte dai singoli atenei: ciò è tanto più importante quanto più aumenta l'autonomia delle

singole università. Nell'articolo 7 si riprendono, poi, i principi sull'autonomia della ricerca sanciti dalla legge n. 168, specificando le modalità di esercizio della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori e sancendo la libertà delle università di accettare o meno finanziamenti per commesse di ricerca, provenienti da enti pubblici o privati, facendo loro carico però di inserirle nei programmi annuali o pluriennali di attività di ogni struttura scientifica. Si tratta di una clausola di garanzia che rende trasparenti le attività svolte dall'università.

Il relatore Bompiani continua osservando che tra le norme più significative contenute nell'articolo 7 vi è quella che attribuisce al senato accademico, oltre alla programmazione per lo sviluppo dell'ateneo, al coordinamento della didattica e della ricera, la distribuzione tra le facoltà dei posti di docente e ricercatore, quella che consente all'università di differenziare la composizione del consiglio di amministrazione a garanzia della rappresentanza delle componenti interne, nonchè quella riguardante la figura e le funzioni del rettore, la composizione e le funzioni delle facoltà nonchè le caratteristiche del dipartimento.

L'articolo 9 – prosegue il relatore – riguarda il personale e tende a razionalizzare il decentramento delle competenze già avviato con la legge n. 168. Si introduce il principio dell'iscrizione in distinti ruoli nazionali dei professori ordinari, degli associati e dei ricercatori. Significative sono poi le norme che prevedono la dotazione organica di ateneo sia per i posti di professore e di ricercatore (attribuiti all'università nel quadro dei rispettivi ruoli nazionali), sia per i posti del personale non docente, di cui si ribadisce il rapporto di dipendenza dall'università.

Il relatore Bompiani descrive, poi, il contenuto dell'articolo 10, che disciplina il senato degli studenti, organo di rappresentanza degli stessi nell'ateneo. Il relatore osserva che, secondo la relazione che accompagna il disegno di legge, la costituzione di questo organo dovrebbe creare un nuovo sistema di rapporti, di tipo dialettico, tra gli studenti e le strutture di governo generale dell'università, che si affianca a quello di tipo partecipativo negli organi tradizionali, che sopravvive. Occorre comunque ricordare che in altri paesi, ove è stato istituito un tale organo, le esperienze non sono state del tutto soddisfacenti. Sarà pertanto opportuno approfondire con attenzione l'argomento.

L'articolo 12 ridisegna il raccordo tra amministrazione centrale e università riformando il Consiglio universitario nazionale (CUN), la cui composizione e le cui funzioni vengono mutate, e dettando nuove norme sulla Conferenza permanente dei rettori, alla quale sono riconosciuti poteri di partecipazione ad alcune funzioni pubbliche. Il Capo II si conclude con l'articolo 13, che istituisce uno speciale organo collegiale di supporto tecnico del Ministero per la programmazione universitaria, con il compito di elaborare proposte per il piano di sviluppo delle università.

Il relatore Bompiani passa quindi ad esaminare il Capo III, relativo agli enti di ricerca, che si apre con la riforma del CNR. Si ridefiniscono i compiti dell'ente, a cominciare da quelli di coordinamento e indirizzo della ricerca scientifica ponendo l'accento sullo svolgimento e la promozione delle attività di ricerca: in tal modo il CNR continuerà ad assicurare un secondo canale di finanziamento della ricerca anche per le università, nonchè la predisposizione di progetti finalizzati. Il CNR comunque mantiene la propria competenza

generale nel settore della ricerca per continuare a coprire aree non facilmente raggiungibili dalla ricerca universitaria. Si ridisegnano i suoi organi attribuendo al consiglio direttivo compiti di programmazione e organizzazione dell'attività di ricerca e al consiglio di amministrazione compiti di gestione del personale, di amministrazione e di finanza. Il disegno di legge definisce anche la composizione degli organi, in particolare il consiglio di amministrazione diventa un organo a composizione mista con membri esterni ed interni. In tal modo dovrebbe essere assicurata quella separazione tra gestione amministrativa e organizzazione dell'attività scientifica di cui si discute da molti anni. Il disegno di legge riconosce inoltre un'autonomia regolamentare all'ente molto più estesa di quella riconosciuta fino ad ora in materia di funzionamento degli organi, organizzazione e funzionamento delle strutture scientifiche e di servizio, amministrazione e gestione finanziaria nonchè personale. L'articolo 17 si occupa dell'autonomia organizzativa del CNR definendo gli organi, le strutture scientifiche che vengono distinte da quelle organizzative e di servizio e stabilendo la procedura di nomina del presidente. Il comma 14 del medesimo articolo riguarda il personale del CNR che viene distinto in quattro ruoli (scientifico, dirigente, tecnico e amministrativo). Si stabilisce inoltre che il personale è distinto in tre livelli corrispondenti ai ricercatori, agli associati, e agli ordinari dell'università, precostituendo quindi la possibilità di mobilità tra università ed ente di ricerca.

Nel Capo IV, recante le disposizioni finali, sono raccolte disposizioni relative alla modifica del sistema di reclutamento nonchè dello stato giuridico dei docenti e dei ricercatori delle università e degli enti di ricerca. Si propone di introdurre modalità di selezione concorsuale tali da integrare maggiormente università ed enti di ricerca attraverso meccanismi analoghi di reclutamento. A tal fine, le innovazioni più significative riguardano la creazione di un parallelo sistema di valutazione nazionale, per raggruppamenti disciplinari, che si conclude con un'abilitazione che non dà diritto al posto: sarà l'università o l'ente di ricerca a chiamare il vincitore attingendo alle rispettive liste di abilitati. La proposta rappresenta una sostanziale modifica del sistema attuale: occorrerà valutare attentamente il problema della nuova titolarità basata sul raggruppamento disciplinare e non più su una disciplina singola, nonchè il pericolo che si crei, lasciando alle facoltà la possibilità di scegliere su una rosa di disponibili, un incentivo alla provincializzazione ulteriore delle scuole.

Nell'articolo 21 viene creato l'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica, con l'intento di assicurare la conoscenza e la trasparenza delle attività delle università e degli enti di ricerca (soprattutto riguardo a quelle didattiche e scientifiche) prevedendo inoltre che il Ministro organizzi periodicamente delle riunioni (forum della ricerca scientifica e tecnologica) per valutare la situazione della ricerca scientifica in Italia e all'estero. Infine l'articolo 23 completa il meccanismo di abrogazione e delegificazione affidando inoltre alle università il compito di pubblicare annualmente le norme in vigore presso ciascuna sede. Si afferma inoltre che le disposizioni della legge si applicano anche alle università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. Infine in relazione al nuovo assetto dell'autonomia viene soppresso il ruolo dei dirigenti ispettori.

Il relatore Bompiani riferisce quindi sul disegno di legge n. 26 di iniziativa dei senatori Cavazzuti ed altri. La proposta parte dal presupposto che le università italiane richiedono una riforma radicale e che comunque non si potrà raggiungere una vera autonomia fin quando esse saranno autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale. Si ritiene inoltre molto più efficace agire trasformando dall'interno le università piuttosto che definendo leggi generali che spesso risultano inapplicabili. In tal modo si potrebbe raggiungere l'auspicato livello qualitativo medio scientifico e didattico, senza peraltro deprimere le spinte verso l'eccellenza che pure già oggi sono presenti nell'università italiana. Mentre si ribadiscono alcuni principi di carattere generale dell'ordinamento universitario, si propone, anche in questo disegno di legge, la modifica del sistema di reclutamento, suggerendo di organizzare concorsi per ogni posto che si liberi all'interno dell'organico dell'università e per un solo vincitore.

Il relatore Bompiani prosegue riferendo sul disegno di legge n. 1813, presentato dai senatori Filetti ed altri, che mira a rifondare completamente il sistema universitario italiano, facendone il centro dell'educazione permanente e dello sviluppo culturale del paese. Il disegno di legge riforma tutti i settori dell'università, abroga il consiglio universitario nazionale (CUN) e lo sostituisce con un organo di vero e proprio autogoverno dell'università.

Il relatore riferisce infine sul disegno di legge n. 1483, presentato dai senatori Condorelli ed altri, che si pone in primo luogo l'obiettivo di definire finalmente il ruolo dei ricercatori e di modificare il sistema di reclutamento prevedendo, senza i limiti stabiliti nel disegno di legge governativo, una graduatoria nazionale alla quale le università potrebbero attingere secondo le loro esigenze. Riguardo all'organizzazione delle università, il disegno di legge prevede inoltre l'abolizione delle facoltà e la creazione dei dipartimenti quali strutture di inquadramento per la didattica e l'assistenza.

In generale, prosegue il senatore Bompiani, si può parlare di una fase di «allargamento del dibattito» sull'autonomia, secondo la definizione di Livio Paladin, che segna una inversione di tendenza – particolarmente con la legge istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e teconologica – rispetto alla legislazione universitaria del 1933, non intaccata nè dalle norme di liberalizzazione dei piani di studio (legge n. 910 del 1969), nè dalla sperimentazione organizzativa e didattica introdotta con la legge n. 28 del 1980: sottolinea pertanto la necessità di offrire concretezza di garanzie autonomistiche soprattutto agli statuti ed ai regolamenti delle università e, per quanto possibile, degli enti non strumentali di ricerca.

Il senatore Bompiani passa ad elencare i limiti posti all'autonomia dalla legislazione statale, che individua nelle norme sugli ordinamenti didattici, sullo stato giuridico ed il trattamento economico di docenti e ricercatori e sul diritto allo studio: a suo avviso è opportuno mantenere nell'ordinamento degli studi superiori una certa uniformità sia per quanto riguarda la didattica (in connessione al valore legale attribuito ai titoli di studio) sia per quanto attiene al diritto allo studio, mentre le norme sullo stato giuridico dei docenti, dalle quali dipendono la libertà didattica e di ricerca degli stessi, non possono essere troppo differenziate. Deve tuttavia trattarsi di norme quadro, che contengano principi di carattere generale: in particolare il Parlamento, nel legiferare in materia universitaria, deve mostrare grande sensibilità nei confronti della problematica autonomistica, astenendosi dal

dettare norme troppo dettagliate. Del resto sia il testo del Governo che il testo presentato dalla Sinistra Indipendente compiono un'ampia opera di delegificazione, senz'altro da condividere. Legata a questa questione, prosegue il senatore Bompiani, è quella della compatibilità con i principi di autonomia delle norme dettate con strumenti normativi di rango regolamentare, con i quali sono definiti i curricula universitari: senza dubbio, osserva il senatore Bompiani, la riserva di legge contenuta nell'articolo 33 della Costituzione deve intendersi come relativa, e quindi considerarsi del tutto legittimo il ricorso a fonti regolamentari per la disciplina di alcuni aspetti della vita univesitaria. Tuttavia, proprio per quel che riguarda la definizione dei curricula universitari, osserva che si dovrebbero studiare forme di coinvolgimento delle facoltà, che dovrebbero concorrere in qualche modo alla nomina dei membri delle commissioni di esperti che coadiuvano il Ministero nella determinazione delle tabelle, tanto più che da un lato si pone il problema di rinnovare alcune tabelle ormai superate, e dall'altro si pone quello della partecipazione delle università e di altri enti scientifici alla fase istruttoria relativamente all'introduzione di nuove tipologie dei corsi di diploma, o di specializzazione.

Il senatore Bompiani si sofferma quindi sulle questioni relative all'autonomia didattica dei singoli docenti, esaminando le soluzioni prospettate dai due disegni di legge nn. 26 e 1813, e sottolineando che il disegno di legge del Governo non modifica quanto già stabilito dal comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 168 del 1989, a suo avviso esauriente, in considerazione del fatto che la libertà didattica e scientifica dei singoli docenti si inquadra nell'ambito dell'attività delle strutture didattiche e scientifiche. Sul grado di autonomia di queste ultime, prosegue il senatore Bompiani, saranno determinanti gli statuti ed i regolamenti universitari: in questa materia il disegno di legge del Governo distingue tra strutture necessarie (facoltà e dipartimenti) ed opzionali (che potranno essere individuate negli statuti), mentre, per quanto riguarda gli altri testi, il disegno di legge n. 1813 compie una scelta precisa per la facoltà e per il dipartimento, che diviene l'unica struttura organizzativa, il disegno di legge n. 26 accoglie le due strutture ed il disegno di legge n. 1483 prevede addirittura lo scioglimento delle facoltà. Secondo il senatore Bompiani, la persistenza e la promozione di strutture non dipartimentali è una scelta assai opportuna; tuttavia, se si vuole determinare un consenso generalizzato alla trasformazione dell'attuale assetto organizzativo delle università e degli istituti ai dipartimenti, occorre procedere all'abrogazione della norma di cui all'articolo 11 del decreto presidenziale n. 382 del 1980, relativa alle incompatibilità, per determinare un apporto più ampio e qualificato di docenti alle funzioni direttive. Occorrerà favorire una maggiore dialettica tra le varie strutture universitarie, lasciando comunque a statuti e regolamenti di ateneo il compito di disciplinare i rapporti tra di esse, semplificando i meccanismi che regolano la vita interna degli organi collegiali ed in particolare sfoltendo le competenze della facoltà, alla quale dovrebbe essere attribuito un ruolo di inquadramento dei docenti e di elaborazione di indirizzi a carattere generale, attribuendo funzioni di gestione ai consigli di corso e di dipartimento. In alternativa a questo modulo organizzativo, osserva il senatore Bompiani, sembra inevitabile il ricorso allo sdoppiamento delle facoltà, secondo l'ingegnoso meccanismo proposto dal disegno di legge della Sinistra Indipendente, sul quale la Commissione dovrà comunque soffermare l'attenzione.

Il senatore Bompiani prosegue esaminando il nesso tra autonomia dei singoli atenei ed autonomia del sistema universitario: su quest'ultimo aspetto il disegno di legge del Governo introduce alcuni dispositivi esterni all'università per la regolazione del sistema medesimo, consistenti in relazioni obbligatorie o in strutture quali la commissione ministeriale di controllo e l'istituto di valutazione della produttività universitaria. Osserva che la lettura d'insieme degli articoli 6, 7 e 8 del disegno di legge n. 1935 desta alcune perplessità circa l'esplicazione reale dell'autonomia universitaria, poichè l'impianto di tali norme è assai dettagliato per quanto riguarda la trasmissione di relazioni, e potrebbe rivelarsi di difficile attuazione e scarsa utilità.

Per quanto riguarda le norme relative al CUN, il senatore Bompiani osserva che le funzioni di tale organo si trovano ad essere modificate dal disegno di legge del Governo. A suo avviso, infatti, al CUN, che è organo rappresentativo della comunità scientifica dell'università italiana, dovrebbero spettare compiti non solo consultivi, ma anche propositivi, e ciò dovrebbe riflettersi anche nelle modalità di costituzione dell'organo, prevedendo la presenza dei rappresentanti delle aree scientifiche e disciplinari, eletti su base nazionale, dei Presidenti dei comitati «del 40 per cento» (cioè dei comitati che si occupano dei finanziamenti alla ricerca) eletti dai comitati stessi, oltre alle rappresentanze delle diverse categorie del personale non docente, dei ricercatori e degli studenti. Concludendo su questo punto, osserva che il disegno di legge n. 1813 attribuisce al Consiglio Nazionale Universitario il ruolo di organo di autogoverno delle università.

Dovrebbe inoltre, prosegue il senatore Bompiani, essere meglio precisata, rispetto alla proposta del Governo, la caratterizzazione della Conferenza dei rettori, quale organo di rappresentanza intermedia fra l'autonomia delle singole sedi, le amministrazioni ed il mondo esterno, imprenditoriale ed internazionale.

Proseguendo nell'esposizione, il senatore Bompiani si sofferma sulla questione della valutazione dell'efficienza produttiva delle singole università e del sistema nel suo complesso, affrontata nel disegno di legge del Governo. Ritiene che tale compito di controllo deve comunque spettare alla comunità scientifica, ed essere organizzato nell'ambito di un'apposita struttura di ricerca, secondo la proposta contenuta nel disegno di legge n. 1935, che, peraltro, deve essere meglio calibrata. Esprime, a tale proposito, delle riserve circa la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto ivi previsto, che, a suo avviso, dovrebbe essere espresso dal mondo della ricerca e non prevedere membri nominati dal Ministro.

Sul comitato indipendente di valutazione dell'università e degli enti di ricerca previsto dall'articolo 21 del disegno di legge n. 1935, il senatore Bompiani esprime delle perplessità, osservando che il Ministro potrebbe formulare una propria autonoma valutazione nell'ambito della relazione destinata al Parlamento, sulla base delle relazioni trasmesse dai rettori delle università – nelle quali dovrebbero già essere contenute valutazioni espresse sulla base delle metodologie predisposte dall'Istituto – e avvalendosi del parere del CUN e della conferenza dei rettori.

Avviandosi alle conclusioni, il senatore Bompiani si sofferma brevemen-

te su altri punti dei disegni di legge in esame. In particolare, ricorda la norma contenuta all'articolo 11 del disegno di legge del Governo, che aggiunge un quarto capitolo di spesa, relativo al personale non docente, ai tre previsti dalla legge n. 168 del 1989, relativamente ai trasferimenti dal bilancio dello Stato alle università, osservando che la definizione dell'entità della somma trasferita può costituire un elemento di rigidità per la programmazione di una autonoma politica del personale degli atenei. Si sofferma inoltre sull'esigenza di estendere la capacità partecipativa degli studenti attraverso strutture più confacenti anche negli organi di gestione del diritto allo studio, assicurando al tempo stesso una più ampia partecipazione alle rappresentanze studentesche, anche mediante l'attribuzione di voto deliberativo per specifiche materie. Infine, per quanto riguarda la questione dell'inquadramento dei professori di ruolo, ipotizza la possibilità che, in seguito alla ricomposizione delle discipline previste dall'articolo 8 del disegno di legge del Governo, i docenti possano, con il loro consenso, essere inquadrati nelle nuove discipline, acquistandone la titolarità.

In conclusione, afferma il relatore, l'operato del Ministro e della Commissione non sembrano essere accompagnati da una riflessione pacata dell'opinione pubblica e nel Paese, forse per i timori che ogni cambiamento è destinato inevitabilmente a suscitare. L'università deve invece nutrire fiducia nelle proprie capacità di autogoverno. Al Parlamento spetta ora il delicato compito di individuare, mediante la elaborazione di norme chiare e sintetiche, il punto di equilibrio fra spinte autonomistiche da un lato e tendenze all'accentramento e a controlli troppo pervasivi dall'altro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente fa presente che il direttore generale del Ministero per beni culturali, Sisinni, ha invitato la Commissione a visitare una mostra di dipinti e opere restaurate dalle Soprintendenze ed allestita nel complesso monumentale del S. Michele. Si tratta di una iniziativa di indubbio rilievo per l'importanza delle opere restaurate che meriterebbe di essere presa in considerazione. La Commissione conviene.

#### INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE E CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il Presidente avverte che l'ordine del giorno della seduta pomeridiana è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1694, concernente l'assegnazione al centro operativo e museale misto di Pergola della scultura bronzea denominata «Bronzi dorati di Cartoceto di Pergola». Al termine della seduta della Commissione è convocata altresì la Sottocommissione pareri, per esprimersi sui disegni di legge nn. 1803 e 2034.

La seduta termina alle ore 10,40.

#### 152ª Seduta (pomeridiana)

# Presidenza del Presidente Spitella

La seduta inizia alle ore 17.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente della Sottocommissione pareri, senatore Bompiani, avverte che la Sottocommissione, testè riunitasi, ha convenuto unanimemente di rinviare alla Commissione plenaria l'esame in sede consultiva del disegno di legge governativo n. 1803, concernente il nuovo Piano energetico nazionale, data la sua importanza. Il presidente Spitella avverte allora che l'argomento sarà posto all'ordine del giorno della Commissione quanto prima, compatibilmente ai numerosi impegni già previsti. Informa quindi la Commissione che l'Assemblea del Senato è chiamata ad esprimersi nei prossimi giorni sullo stralcio dal disegno di legge n. 1897 delle parti concernenti i beni immobili dello Stato. Dopo aver ricordato che la Commissione ha già espresso un parere vivamente preoccupato sulle predette disposizioni, fa presente l'opportunità che la Commissione possa nuovamente esprimersi su di esse, una volta che saranno assegnate alla competente Commissione. Si riserva al riguardo di valutare le modalità procedurali da seguire. La Commissione conviene unanime.

#### IN SEDE REFERENTE

Venturi ed altri: Assegnazione al Centro operativo e museale misto di Pergola (Pesaro), istituito nell'ambito giurisdizionale della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ancona, della Soprintendenza archeologica di Ancona e della Soprintendenza per i beni artistici e storici di Urbino, della scultura bronzea denominata «Bronzi dorati di Cartoceto di Pergola» (1694). (Esame e rinvio)

Riferisce sul provvedimento il senatore Arduino Agnelli, il quale ricorda in primo luogo la vicenda che ha dato origine alla proposta: i resti di sculture bronzee trovati nel 1946 a Cartoceto di Pergola, in provincia di Pesaro, dopo un restauro durato molti anni, sono stati assegnati al museo archeologico nazionale delle Marche di Ancona. Dal 15 maggio al 25 ottobre del 1988, tuttavia i bronzi sono stati esposti a Pergola, e le amministrazioni locali hanno chiesto la definitiva assegnazione delle sculture, confortate in ciò da una vasta mobilitazione di forze locali. Il disegno di legge in esame propone quindi di assecondare tale richiesta, assegnando le sculture ad un centro operativo e museale da istituire a Pergola. Va tuttavia rilevato che, anche dopo la mostra, il Ministero ha confermato la definitiva assegnazione al

museo di Ancona, sollecitando la sovrintendenza per le Marche a restituire i bronzi. Anche presso il Consiglio regionale è emersa un'indicazione in tal senso.

Il relatore ricorda che i grandi musei nazionali sono stati creati essenzialmente al fine di tutelare i beni culturali in sedi adatte, che diano le necessarie garanzie di sicurezza. Sotto questo profilo, la proposta in esame non appare soddisfacente. Vi è dunque un contrasto – prosegue – fra le due fondamentali esigenze di tutela dei beni culturali e della loro diffusione nel territorio, per risolvere il quale è necessario un supplemento di informazione, che solo il Ministro competente potrà fornire.

Il presidente Spitella avverte di aver iscritto all'ordine del giorno il provvedimento, accogliendo così le vive premure dei presentatori, nell'intesa che, non appena avviato il dibattito, il Ministro avrebbe avuto la possibilità di riesaminare le primitive decisioni del Ministero; ora pertanto egli ha la possibilità di illustrare alla Commissione le sue intenzioni.

Si apre il dibattito.

Il senatore Mezzapesa, senza entrare nel merito del provvedimento, che non è in grado di valutare per la mancanza di informazioni, esprime vive perplessità in via di principio, sull'ipotesi di destinare con legge un bene culturale ad un museo piuttosto che ad un altro. Se il legislatore inizia ad inseguire istanze campanilistiche di tal genere – aggiunge – si aprono cateratte incontenibili. In un quadro di corretta ripartizione dei poteri – conclude – questioni di tale natura rientrano nelle attribuzioni proprie del Governo, che il Parlamento può controllare attraverso gli strumenti del sindacato ispettivo.

Il senatore Nocchi osserva che l'esame del disegno di legge in titolo suggerisce alcune considerazioni sul sistema museale italiano, che meriterebbe ormai una compiuta riforma. Infatti, se è innegabile che la creazione dei grandi musei nazionali ha permesso lo sviluppo della ricerca in campo artistico ed archeologico ed ha creato il fenomeno del turismo culturale, d'altro canto sono evidenti i problemi di gestione che essi comportano. Negli ultimi anni per decongestionare da un lato le città d'arte e per corrispondere all'altro all'esigenza di una cultura più diffusa, ci si sta orientando verso la concezione di un sistema museale meno centralistico, concepito come relazione tra grandi musei nazionali e presenze minori a livello locale.

Il senatore Nocchi, pur condividendo le preoccupazioni espresse dal senatore Mezzapesa, ritiene poi opportuno tener conto dell'esigenza di valorizzare l'intero territorio nazionale, che sembra alla base della proposta di legge. Riconosce che la quesione non dovrebbe comportare un'iniziativa legislativa, ma piuttosto essere risolta a livello ministeriale o regionale; d'altro canto, l'esame del disegno di legge potrebbe costituire una sollecitazione sia alla regione Marche che al Ministero, affinchè determinino le condizioni per giungere ad un'equa decisione sulla collocazione dei bronzi di Cartoceto.

Il senatore Nocchi, concludendo, conviene sull'opportunità di ascoltare sia il Ministero che le voci locali, per poter avere chiarimenti sullo stato dei fatti.

Il senatore Bompiani osserva che il disegno di legge in titolo sollecita una riflessione più ampia sullo stato del sistema museale italiano. L'obiettivo principe di qualunque iniziativa deve essere la corretta conservazione delle opere, che non sempre può avvenire in ambito locale per la carenza di strutture adeguate. È peraltro diffusa ormai l'esigenza di conservare reperti ed opere d'arte nelle località di loro ritrovamento sviluppando nuclei museali minori collegati con i grandi musei nazionali.

Il Presidente assicura che prenderà le opportune iniziative con il Ministero e gli enti locali interessati al problema, onde acquisire le informazioni richieste.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### PER LO SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI

Il senatore Nocchi sollecita lo svolgimento delle interrogazioni nn. 3-00820, 3-00846, 3-00856 e 3-01012 che, pur presentate alcuni mesi fa, conservano ancora la loro attualità. Il presidente Spitella accoglie la sollecitazione ed assicura che le suddette interrogazioni saranno poste all'ordine del giorno della Commissione il più presto possibile.

La seduta termina alle ore 17.

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1990

145ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BERNARDI
indi del Vice Presidente
MARIOTTI

Interviene il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Mammì.

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE REFERENTE

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138)

Pozzo ed altri: Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale (140)

Macaluso ed altri: Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (1159)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri. Prima di passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, il ministro Mammì propone di modificare la rubrica dell'articolo 8 nella seguente: «Numero massimo di concessioni consentite alla radiodiffusione sonora e televisiva privata», nonchè di inserire il termine «privata» in tutti i commi dell'articolo in cui sia menzionata genericamente la radiodiffusione sonora e televisiva. Il relatore si dichiara favorevole alla proposta del Ministro.

Si passa all'esame dell'articolo 9.

Il senatore Visibelli illustra l'emendamento 9.1, sostitutivo del comma 1, volto a qualificare come obbligo la trasmissione di programmi da parte dei concessionari entro i limiti richiamati nel comma; l'emendamento 9.4, volto a specificare la formulazione del comma 2; l'emendamento 9.7 al comma 4, volto a precisare meglio l'obbligo di annotazione dei dati relativi ai programmi trasmessi ivi previsto; l'emendamento 9.9 al comma 5, l'emendamento 9.12 al comma 6, l'emendamento 9.15 al comma 7 e l'emendamento 9.16 sostitutivo del comma 8, tutti di carattere formale.

Il senatore Pinna illustra l'emendamento 9.2 volto a sopprimere, nei commi 1 e 2, il riferimento alla radiodiffusione sonora che, ad avviso del

Gruppo comunista, deve essere disciplinata separatamente, anche al fine di valorizzarne i contenuti. Tale disciplina è contenuta nell'emendamento 9.6, in base al quale i titolari di concessioni di radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale sono tenuti a trasmettere programmi rispettivamente per non meno di 20 e 12 ore giornaliere. A tale emendamento, prosegue il sentore Pinna, è collegato l'emendamento 9.8, che propone di inserire un comma dopo il comma 3 al fine di prevedere per le imprese di radiodiffusione sonora concessionarie l'obbligo di irradiare programmi di autoproduzione originale per un certo numero di ore e in una determinata fascia oraria. Dopo aver illustrato l'emendamento 9.10 al comma 5, volto ad aumentare a tre mesi il termine entro il quale i titolari sono tenuti a conservare la registrazione dei programmi, il senatore Pinna illustra l'emendamento 9.13 al comma 6, che propone di ampliare la configurazione del pari trattamento per i partecipanti alle competizioni elettorali, prendendo in considerazione non soltanto l'onerosità dell'accesso ai programmi radiotelevisivi. Ad avviso del Gruppo comunista, è indispensabile che anche i concessionari privati garantiscano a tutti i partiti un pari trattamento, anche dal punto di vista della durata dell'accesso e della fascia oraria nella quale si trasmette la propaganda elettorale.

Il senatore Pinna illustra quindi l'emendamento 9.17, volto ad aggiungere un comma dopo il comma 9, al fine di estendere alle emittenti televisive private locali l'obbligo di riservare una percentuale degli investimenti a produzioni nazionali o della Comunità economica europea. Le percentuali di riserva a tali produzioni sono ulteriormente specificate nell'emendamento 9.18 per quel che concerne i prodotti «film» e «telefilm». Il senatore Pinna illustra infine l'emendamento 9.19, volto ad aggiungere un ulteriore comma all'articolo 9, al fine di prevedere, a tutela del cinema, che la trasmissione di film da parte di emittenti pubbliche e private è subordinata al decorso di un periodo minimo di due anni dalla data della prima proiezione in pubblico.

Il senatore Chimenti illustra l'emendamento 9.5, volto ad aggiungere un comma dopo il comma 2, al fine di prevedere per i privati concessionari l'obbligo di trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio oggetto della concessione.

Il senatore Strik Lievers illustra l'emendamento 9.11, soppressivo del comma 6, e l'emendamento 9.0.1 ad esso collegato, che propone una formulazione più articolata della disciplina degli obblighi dei concessionari riguardo alle trasmissioni preelettorali. Nella considerazione che il diritto all'informazione debba essere particolarmente garantito quando finalizzato alla formazione della volontà elettorale, il senatore Strik Lievers sottolinea l'opportunità di commisurare in qualche misura gli obblighi dei privati a quelli della concessionaria pubblica (anche prevedendo spazi gratuiti). Sottolinea peraltro che la Rai, negli ultimi quindici anni ha subito un crollo dell'indice di ascolto delle tribune elettorali.

Su tale emendamento interviene il senatore Pollice, il quale si dichiara favorevole a disciplinare più dettagliatamente la materia per i concessionari privati, sebbene sia consapevole della difficoltà di armonizzare tale normativa con quella che disciplina i compiti della Commissione parlamentare di vigilanza quanto al controllo della propaganda preelettorale trasmessa dalla concessionaria pubblica. Occorre pertanto, a suo avviso, prestare

profonda attenzione alla disciplina proposta dal senatore Strik Lievers, sia pure in alcuni punti eccessivamente dettagliata, al fine di frenare lo scandaloso utilizzo dei mezzi radiotelevisivi nei periodi di campagna elettorale. Anche il senatore Giustinelli richiama l'attenzione della Commissione e del Ministro sulla necessità di individuare nell'ambito del disegno di legge una normativa comune per il servizio pubblico e privato delle trasmissioni preelettorali, anche per impedire che le emittenti private diventino «strumenti di parte» nel modo peggiore possibile. Preannuncia pertanto la disponibilità del Gruppo comunista a votare l'emendamento 9.0.1, che meriterebbe comunque un ulteriore approfondimento.

Il senatore Golfari, ritirato l'emendamento 9.3, illustra l'emendamento 9.14 al comma 6, volto a ribadire il divieto di diffondere propaganda elettorale nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, già contenuto nell'articolo 9-bis della legge n. 10 del 1985. Su tale emendamento preannunciano il voto favorevole i senatori Pollice e Giustinelli.

Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del Ministro.

Il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 9.1, 9.4, 9.7, 9.9, 9.11, 9.12, 9.13 (pur avvertendo sensibilmente l'importanza della questione sollevata con tale emendamento dai senatori comunisti), 9.15, 9.16, 9.17, 9.18 e 9.19. Si rimette al Governo sugli emendamenti 9.2, 9.6, sul primo periodo dell'emendamento 9.8 (mentre è contrario al secondo periodo), e sugli emendamenti 9.10. Espresso parere contrario sull'emendamento 9.0.1, la cui formulazione non appare soddisfacente, il relatore esprime infine parere favorevole sull'emendamento 9.5 del senatore Chimenti.

Il ministro Mammì esprime parere contrario sugli emendamenti 9.1, 9.4, 9.8, 9.9, 9.12 e 9.16 del senatore Visibelli. Propone quindi una riformulazione dell'emendamento 9.7, che viene accettata dal proponente, ed esprime parere favorevole sull'emendamento 9.15 dello stesso senatore Visibelli. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 9.2, 9.6 e 9.8 dei senatori comunisti, nel timore che disciplinare la radiofonia solo per gravare i concessionari di oneri severi, sia pure volti alla qualificazione dei programmi da loro trasmessi, possa provocare reazioni polemiche degli interessati e probabilmente degli utenti. Prospetta pertanto l'opportunità di dettare nell'ambito del provvedimento in esame una normativa comune per le emittenti televisive e radiofoniche, destinando successivamente a queste ultime uno specifico provvedimento integrativo. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 9.10, e parere contrario sugli emendamenti 9.13, 9.17 e 9.18. Per quanto riguarda l'emendamento 9.19 dei senatori comunisti, il Ministro propone ai presentatori di ritirarlo, presentando a sua volta un analogo emendamento che recepisce più adeguatamente l'articolo 7 della direttiva CEE 89/552. I proponenti accolgono l'invito ed il relatore si dichiara favorevole al nuovo emendamento del Ministro.

Espresso parere favorevole sull'emendamento 9.14 del relatore, il ministro Mammì si dichiara contrario all'emendamento 9.5 del senatore Chimenti, che potrebbe creare notevoli difficoltà tecniche in sede di attuazione e che contiene peraltro una disposizione superflua, dal momento che i gestori privati tendono di per sè, per ragioni economiche, a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio oggetto della concessione. Sulla questione si apre un dibattito nel quale intervengono ripetutamente i senatori Golfari (che sottolinea come, in mancanza di tale previsione, si

consenta il permanere di prevaricazioni sulle emittenti locali) Andò, Pollice e il ministro Mammì. Dopo che il senatore Andò ha proposto di rendere più elastica la norma prevedendo che essa operi salvo i casi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19, il Ministro ribadisce il proprio parere contrario.

Per quanto riguarda gli emendamenti 9.11 e 9.0.1 del senatore Strik Lievers, il ministro Mammì dichiara di essere molto perplesso sulla possibilità di disciplinare in maniera soddisfacente la trasmissione di propaganda elettorale da parte delle emittenti private, anche in considerazione della obiettiva difficoltà di definire le emittenti di partito o di distinguere tra propaganda diretta o indiretta. Non è inoltre pienamente convinto della opportunità di prevedere un obbligo di spazi gratuiti per tutti i partiti anche a carico dei concessionari privati. Si dichiara comunque disponibile a modificare il testo governativo prevedendo che a tutti i partecipanti alla competizione elettorale debbano essere praticate le stesse modalità e le stesse condizioni economiche per l'utilizzazione di spazi propagandistici. Sulla questione si apre un dibattito tra i senatori Pinna, Strik Lievers, Pollice e il presidente Bernardi (che riterrebbe più congruo rinviare la definizione della questione al regolamento di attuazione o al dibattito in Assemblea).

Segue una breve discussione sull'ordine dei lavori, nel corso della quale intervengono i senatori Patriarca, Fiori, Strik Lievers e Visibelli. La Commissione conviene nel differire il termine per la presentazione degli emendamenti sugli articoli 12 e seguenti a martedì 23 gennaio alle ore 16.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 8.

In sede di votazione dell'emendamento 8.1, il senatore Pollice dichiara il suo voto favorevole, affermando che la proposta comunista definisce norme opportune per la salvaguardia del pluralismo sia in ambito nazionale che locale. Il senatore Strik Lievers si associa alla dichiarazione del senatore Pollice, sottolineando la necessità di varare una normativa che sia coerente con i richiami della Corte costituzionale.

L'emendamento, posto ai voti, è respinto.

Sull'emendamento 8.2 si apre una discussione di natura incidentale.

Il ministro Mammì prospetta una riformulazione del primo periodo dell'emendamento, in base al quale le concessioni per radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale assentite al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a tre, ciascuna per bacino di utenza diverso. Al riguardo il senatore Giacovazzo fa presente che in tal modo si penalizza la crescita dell'emittenza locale verso una dimensione media, che consentirebbe ad essa di stare più adeguatamente su un mercato dominato dalle reti nazionali; inoltre fa presente che la norma renderebbe illegittime talune situazioni di fatto, adottandosi pertanto un criterio diverso da quello seguito per le reti nazionali.

Interviene quindi il senatore Pinna il quale, in coerenza con le posizioni della sua parte politica per quanto riguarda l'ambito nazionale, si dichiara contrario al rilascio al medesimo soggetto per uno stesso bacino di utenza di più di una concessione, in quanto in tal modo si tenderebbe a peggiorare una situazione di pluralismo ancora esistente in ambito locale; inoltre, come risulta dall'emendamento, lo stesso soggetto potrebbe assommare in uno stesso bacino tre concessioni televisive e tre concessioni radiofoniche. Il senatore Strik Lievers, dopo aver affermato che le osservazioni del senatore

Giacovazzo hanno un certo fondamento, ritiene tuttavia preminenti le ragioni di difesa del pluralismo in ambito locale, ricordando peraltro che con la seconda parte dell'emendamento si consentirebbe allo stesso soggetto di avere concessioni per bacini contigui fino a comprendere una popolazione di 15 milioni di abitanti. Inoltre, egli prosegue, la crescita delle emittenti locali può essere sostenuta con adeguate norme sul mercato pubblicitario.

Dopo una successiva osservazione del ministro Mammì, il quale fa presente che tre concessioni in uno stesso bacino potrebbero in qualche caso coprire la totalità delle frequenze disponibili, interviene il senatore Visibelli, il quale si dichiara contrario a prevedere più di una concessione allo stesso soggetto per ogni bacino, ricordando anche come nella situazione di fatto si presenti raramente il caso di più di una emittente nelle mani di uno stesso soggetto soprattutto nel Mezzogiorno, data la difficoltà a sostenerne le spese; si dichiara invece favorevole a prevedere più concessioni per bacini contigui. Il senatore Fiori ricorda che nelle leggi per l'editoria sono stati fissati dei tetti non solo in ambito nazionale ma anche in ambito interregionale e regionale e che pertanto lo stesso principio può essere fatto valere per l'emittenza radiotelevisiva. Il senatore Giustinelli afferma che ai rischi posti in risalto dal senatore Giacovazzo si può porre rimedio attraverso un'attenta definizione dei bacini di utenza (se del caso anche modificando ulteriormente le norme già approvate all'articolo 2, nel senso ad esempio di assegnare un maggior peso al parametro della popolazione) e delle disposizioni riguardanti la raccolta della pubblicità, salvaguardando tuttavia il principio dell'unicità della concessione per ogni soggetto nell'ambito dello stesso bacino.

Il senatore Patriarca fa presente che il ministro Mammì ha cambiato opinione rispetto alla seduta precedente, indicando peraltro proposte di riformulazione già in sede di votazione. Dopo che il ministro Mammì ha affermato che tali proposte sono nate da una più attenta riflessione sul combinato disposto di tutti gli emendamenti presentati, il senatore Giustinelli ritiene inopportune talune osservazioni sul modo di procedere della Commissione, osservando come la Commissione stessa stia esaminando gli articoli senza che siano stati ancora espressi i pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>.

Il relatore Golfari, nel rilevare come la discussione si sia incentrata sull'esigenza di rilanciare l'emittenza locale, prospetta l'opportunità di trovare un punto di equilibrio tra la proposta del ministro Mammì e la necessità di tener conto delle situazioni di fatto in ambito locale. Propone pertanto di rinviare il seguito delle votazioni alla seduta pomeridiana.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente Mariotti avverte che l'orario di inizio della seduta pomeridiana è anticipato alle ore 16 con la ripresa dell'esame in sede referente dei provvedimenti nn. 877 e 952 riguardanti la costituzione del CIPET ed il seguito dell'esame dei disegni di legge concernenti l'emittenza.

La seduta termina alle ore 13,20.

#### 146ª Seduta (pomeridiana)

# Presidenza del Presidente BERNARDI

Intervengono il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Mammì, i sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Picano e per i trasporti Nepi.

La seduta inizia alle ore 16.15.

#### IN SEDE REFERENTE

Bernardi ed altri: Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nei trasporti (CIPET) (877)

Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti (CIPET) (952)

(Seguito dell'esame congiunto e richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il relatore Andò ricorda che sopravvenuti motivi di urgenza ed una più attenta riconsiderazione del provvedimento del Comitato ristretto da parte del Governo consigliano di reiterare la richiesta di trasferimento alla sede deliberante, a suo tempo non concessa dalla Presidenza del Senato, in considerazione di sopravvenuti motivi di urgenza.

Non essendovi richieste di interventi, la Commissione unanime concorda sulla proposta del relatore, con l'assenso dei rappresentanti del Governo.

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138)

Pozzo ed altri: Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale (140)

Macaluso ed altri: Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (1159)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa alle votazioni dell'emendamento riferito all'articolo 8, sui quali sono già stati espressi i pareri del relatore e del Governo.

È posto ai voti e respinto l'emendamento 8.1.

Il ministro Mammì propone una riformulazione dell'emendamento 8.2 del senatore Giacovazzo nel senso di prevedere, in un primo comma, che le concessioni in ambito locale assentite al medesimo soggetto non possono

essere in numero superiore ad una all'interno di ogni bacino e a tre con riferimento a bacini diversi. Tali bacini possono anche essere contigui purchè comprendenti nel loro insieme una popolazione non superiore a 15 milioni di abitanti. In un successivo comma, si dispone una deroga in sede di prima applicazione della legge, nel senso di consentire l'assegnazione di due concessioni ad un medesimo soggetto per un solo bacino qualora ricorrano determinate condizioni.

Su tale emendamento esprimono perplessità i senatori Pinna, Giustinelli e Strik Lievers, ritenendo troppo elevato il limite di 15 milioni di abitanti. Al riguardo il senatore Giacovazzo ricorda che attualmente la pubblicità viene contrattata in base all'area Nielsen, che comprende appunto 15 milioni di abitanti.

Il senatore Giustinelli ribadisce la maggiore congruità della proposta comunista che fissa un limite di 10 milioni di abitanti, un tetto per la raccolta della pubblicità in area locale, un limite di due concessioni ad uno stesso soggetto e ripropone una sorta di «opzione zero» in ambito locale.

Dopo che il senatore Giacovazzo ha fatto presente che anche solo con gli sconfinamenti consentiti alla regione più grande, la Lombardia, si raggiunge il limite di 12 milioni di abitanti, il senatore Pollice sottolinea l'opportunità di precisare che la disposizione contenuta nel secondo comma nell'emendamento proposto dal Ministro è una norma transitoria.

Interviene successivamente il senatore Mariotti, il quale dichiara di comprendere lo spirito dell'emendamento, che è volto a tener conto delle diverse realtà esistenti nel paese, e prospetta l'opportunità di una maggiore riflessione e dell'acquisizione di dati certi sui quali legiferare, se si vuol salvaguardare effettivamente le esigenze dell'emittenza locale. Afferma comunque che il Gruppo socialista sarà favorevole all'emendamento, qualora venga posto ai voti.

Dopo una breve dichiarazione del senatore Bisso, l'emendamento 8.2, come riformulato dal ministro Mammì, è posto ai voti ed approvato.

Risultano conseguentemente preclusi tutti gli altri emendamenti al comma 1.

Posto ai voti ed approvato l'emendamento 8.11 del senatore Strik Lievers, sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 8.12, 8.13, 8.17, 8.19, 8.20, 8.22 e 8.23. L'emendamento 8.24 è dichiarato precluso.

Sono posti ai voti ed approvati gli emendamenti 8.14, 8.15-bis (riformulazione dell'emendamento 8.15 da parte del ministro Mammì), mentre l'emendamento 8.16 è ritirato. Posto ai voti, è accolto l'emendamento 8.18. Il senatore Giustinelli interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 8.21, sottolineando che un eventuale accoglimento dello stesso potrebbe far sorgere nuove perplessità e sarebbe inoltre contraddittorio con la proposta del Ministro di ridurre al 60 per cento del territorio nazionale il limite previsto per la definizione di rete nazionale.

Dopo che il ministro Mammì ha ricordato che l'abbassamento di tale limite si rende necessario per tener conto di alcune reti nazionali esistenti che operano al di sotto del 60 per cento, il senatore Golfari sottolinea che qualora le reti nazionali disponibili aumentassero per effetto della diffusione dell'uso del satellite, il limite del 25 per cento potrebbe permettere di assegnare allo stesso concessionario un numero di reti molto elevato. Al riguardo i senatori Pinna e Giustinelli ribadiscono le proprie perplessità,

sottolineando l'opportunità di mantenere la previsione di un doppio limite nell'assegnazione delle frequenze ad uno stesso concessionario (percentuale delle reti nazionali e numero massimo di reti).

Il senatore Andò ritira quindi l'emendamento 8.21.

Risultano successivamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 8.25 e 8.27, mentre vengono ritirati gli emendamenti 8.26, 8.28, 8.29, 8.30 e 8.31.

Viene conseguentemente posta ai voti ed accolta la proposta di modifica della rubrica dell'articolo 8 del ministro Mammì, che recepisce le preoccupazioni sottese all'emendamento 8.31.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 9.

Sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.4.

Con la dichiarazione di voto favorevole del senatore Pollice e dei senatori comunisti, è posti ai voti e approvato l'emendamento 9.5.

Dopo che è stato posto ai voti e respinto l'emendamento 9.6, è approvato l'emendamento 9.7 in una versione riformulata dal presentatore.

Risultano quindi respinti gli emendamenti 9.8 e 9.9 ed approvato l'emendamento 9.10.

Con l'intesa di riprendere il tema della regolamentazione delle campagne elettorali per quanto riguarda l'emittenza privata in un successivo articolo aggiuntivo, sono accantonati tutti gli emendamenti al comma 6.

Sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 9.16,9.17 e 9.18; è invece approvato l'emendamento 9.15 ed una riformulazione dell'emendamento 9.19 che accoglie integralmente il testo dell'articolo 7 della direttiva CEE del 3 ottobre 1989.

Sono quindi accantonati la votazione finale sull'articolo e l'emendamento 9.0.1, volto a introdurre un articolo dopo l'articolo 9.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore Patriarca, a nome dei Gruppi della maggioranza, propone che la Commissione non tenga seduta nella giornata di martedì 23 gennaio per consentire ai senatori dell'8<sup>a</sup> Commissione appartenenti a tali Gruppi di potersi riunire per valutare in modo più puntuale gli emendamenti che sono stati presentati, per non ripetere lunghe discussioni sul testo, che si dilungano anche in sede di votazione.

Il presidente Bernardi condivide la proposta avanzata dal senatore Patriarca, pur esprimendo preoccupazione per il dilatarsi dei tempi. Il senatore Strik Lievers si dichiara invece contrario, ritenendo che tale decisione, oltre a far slittare i tempi nella discussione del provvedimento, denuncia la volontà da parte della maggioranza di sfuggire ad un confronto che anche nelle ultime sedute si è rivelato proficuo. Il senatore Fiori fa presente che l'improvviso rallentamento dei tempi dell'esame da parte della Commissione rende assai difficile rispettare il termine della metà di febbraio per l'inizio della discussione in Aula del provvedimento. Il senatore Giustinelli si esprime in senso contrario alla proposta dei Gruppi della maggioranza, rilevando l'oggettivo ritardo nell'iter del provvedimento ed un comportamento schizofrenico – con continue accelerazioni ed improvvisi rinvii nell'esame del provvedimento – tenuto finora dai Gruppi della maggioranza. A tali considerazioni si associa il senatore Visibelli.

In risposta ad un successivo intervento del senatore Giustinelli, il presidente Bernardi fa presente di aver sollecitato personalmente i Presidenti delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>. perchè siano espressi in tempi brevi i prescritti pareri.

Il presidente Bernardi, in relazione a successivi interventi dei senatori Giustinelli e Pollice, dichiara altresì che nelle settimane riservate all'Assemblea le Commissioni possono riunirsi qualora vi sia una richiesta unanime dei Gruppi; prende atto della proposta dei Gruppi di maggioranza relativa alla giornata di martedì e fa presente pertanto di non poter convocare la Commissione per quella data. Il senatore Giustinelli osserva quindi che i Gruppi della maggioranza, i quali fino a questa mattina erano unanimi nel richiedere la convocazione della Commissione per la prossima settimana per il seguito dell'esame dei provvedimenti concernenti l'emittenza, hanno improvvisamente cambiato parere nella seduta odierna.

Il presidente Bernardi fa presente che per il momento tutto questo attiene soltanto ad una convocazione per la giornata di martedì; propone pertanto che la Commissione proceda nell'illustrazione degli emendamenti all'articolo 10, rinviando la votazione degli stessi ad una successiva seduta.

Si esprimono in senso contrario su tale proposta il senatore Visibelli e Giustinelli, stigmatizzandola come una proposta dilatoria. Al riguardo il senatore Patriarca fa presente di aver già prospettato una proposta simile ed il presidente Bernardi ricorda che tale procedura già è stata seguita nei giorni precedenti e auspica che si possa trovare un punto di equilibrio tra le esigenze anche logistiche di tutti i componenti della Commissione.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 10.

Il senatore Giustinelli rinuncia ad illustrare gli emendamenti 10.1 e 10.9.

Il senatore Visibelli illustra gli emendamenti 10.2 e 10.3 al comma 1, l'emendamento 10.7 al comma 2 e gli emendamenti 10.11 e 10.12 al comma 3, tutti di carattere formale.

Il senatore Strik Lievers illustra l'emendamento 10.4 volto ad inserire, nell'ambito del comma 1, il riferimento al concetto di circuito nel caso di più titolari concessionari in ambito locale operanti d'intesa in bacini diversi. Illustra poi l'emendamento 10.5, collegato al precedente, volto ad inserire un comma dopo il comma 1 al fine di prevedere, non solo una durata massima di sei anni, e la rinnovabilità dell'autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea, ma a stabilire altresì la possibilità che la composizione soggettiva del circuito possa variare e che il recesso di una emittente comporti la decadenza dalla relativa autorizzazione. Il senatore Strik Lievers illustra poi l'emendamento 10.8 al comma 2, volto a precisare la fascia oraria entro cui deve operare il limite ivi previsto per la trasmissione in contemporanea. Illustra successivamente l'emendamento 10.10, volto ad inserire un comma dopo il comma 2, al fine di prevedere che l'autorizzazione comporta altresì il divieto per il circuito di emettere programmi diversi su una o più delle aree servite. Egli illustra infine due emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 10 (10.0.1 e 10.0.2) dei quali il primo prevede la concessione di agevolazioni alle agenzie di informazione che siano in collegamento con emittenti locali ed il secondo detta norme per vietare ogni attività di concorrenza sleale tra i titolari di autorizzazioni radiofoniche o televisive.

Il senatore Chimenti illustra l'emendamento 10.6, sostitutivo del comma 2, con il quale viene elevato ad otto ore il limite orario delle trasmissione in contemporanea.

Si passa all'espressione dei pareri.

Il senatore Golfari esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.1 e 10.6, e parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il ministro Mammì esprime parere favorevole sull'emendamento 10.1. Propone quindi che venga modificata conseguentemente la rubrica dell'articolo, qualora tale emendamento risulti accolto. Si rimette alla Commissione per gli emendamenti 10.6 e 10.11. Per quanto concerne l'emendamento 10.6, il Ministro fa presente che la durata di otto ore rappresenta pressochè un'intera trasmissione giornaliera per cui potrebbe consentire alle emittenti di cui al comma 1 di operare come dei networks, pur non essendo soggetti agli obblighi gravanti sui concessionari di reti nazionali. Al riguardo il senatore Chimenti osserva che è rimesso alla valutazione del Ministro, al momento di concedere l'autorizzazione, l'apprezzamento della possibilità che i richiedenti costituiscano dei networks fittizi.

Il senatore Golfari propone un emendamento formale al comma 4, ritenendo più congruo parlare di «tariffe» anzichè di «corrispettivi».

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19.

# INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1990

#### 141ª Seduta

# Presidenza del Presidente CASSOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Fornasari.

La seduta inizia alle ore 10.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Cassola, in considerazione delle numerose vittime provocate da incidenti dovuti a esalazioni di gas e di ossido di carbonio nelle abitazioni private, propone che il Governo riferisca al più presto sui sistemi di sicurezza e sui controlli degli impianti in questione.

Conviene unanime la Commissione e il rappresentante del Governo fornisce assicurazioni in proposito.

Il presidente Cassola, quindi, in riferimento alle recenti dichiarazioni del Ministro dell'industria in materia di attuazione del Piano energetico nazionale, propone che l'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, si riunisca al termine della seduta. Conviene la Commissione.

## IN SEDE DELIBERANTE

Norme di attuazione delle direttive CEE nn. 85/536 e 87/441 sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburante di sostituzione (1948) (Discussione e rinvio)

Il relatore Vettori, ricordato il costante ritardo dell'Italia nel recepire le direttive comunitarie, illustra il disegno di legge in titolo che, dando attuazione alle direttive nn. 85/536 e 87/441, intende ridurre la dipendenza complessiva dal petrolio greggio e la quantità di piombo nella benzina attraverso l'uso di elementi sostitutivi di altra natura. Al riguardo segnala che l'aumento dei consumi di prodotti petroliferi nel 1989 è stato pari al 2,9 per cento rispetto all'anno precedente e quello delle benzine è risultato ancora maggiore (3,8 per cento). Si sofferma quindi sul contenuto degli articoli che disciplinano le miscele di benzina contenenti composti ossigenati organici, le modifiche alle percentuali di detti composti ossigenati, il controllo della qualità delle miscele (affidato alla Stazione sperimentale per i combustibili) e

le sanzioni previste per l'immissione al consumo di miscele non conformi a quanto stabilito dal disegno di legge.

Nel sollecitare la Commissione ad approvare rapidamente il testo, il relatore Vettori invita il Governo a fornire maggiori indicazioni ed elementi utili circa l'evoluzione dei consumi e del fabbisogno di prodotti petroliferi nel nostro paese.

Si apre il dibattito.

Il senatore Baiardi suggerisce l'opportunità di esaminare congiuntamente i disegni di legge nn. 361, 1276 e 1948. La Commissione si riserva di valutare la proposta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

# Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano (1975)

(Discussione e rinvio)

Il relatore Vettori ripercorre le vicende che, a partire dal 1935, hanno caratterizzato l'uso del gas metano compresso in bombole per uso autotrazione, fino alla legge n. 640 del 1950 e al relativo regolamento di attuazione, che ancora oggi disciplinano la materia. Le difficoltà applicative e l'evoluzione quantitativa e qualitativa nell'uso del metano in bombole impongono oggi un aggiornamento delle norme vigenti. Il disegno di legge in discussione regola il mantenimento dei servizi tecnici destinati a garantire la sicurezza nell'uso delle bombole; la semplificazione delle modalità di trasferimento delle bombole; il mantenimento della copertura assicurativa collettiva; l'estensione della disciplina a tutti i recipienti aventi capacità non superiori a litri 150; la modificazione delle modalità di commisurazione e di esazione dei corrispettivi ora gravanti, pro die, sui singoli recipienti.

L'opportunità di approvare il testo in esame deriva dunque dalla necessità di semplificare le procedure amministrative e di garantire i più rigorosi controlli di sicurezza.

Il presidente Cassola propone di approfondire le questioni illustrate dal relatore; conviene la Commissione.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

## IN SEDE REFERENTE

Fabbri ed altri: Norme concernenti il contenuto di piombo nelle benzine e limitazione degli idrocarburi aromatici inquinanti (361)

Consoli ed altri: Norme per ridurre l'inquinamento derivante dai veicoli a motore e per incentivare la diffusione di benzina priva di piombo, il consumo di gasolio ecologico nelle città e la diffusione di autoveicoli con dispositivi di controllo di emissioni inquinanti (1276)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge, sospeso nella seduta del 2 febbraio 1989.

Il relatore Mancia riferisce sui lavori del comitato ristretto e stigmatizza la mancata risposta del Governo alle diverse sollecitazioni della Commissione, per consentire un atteggiamento univoco sui disegni di legge in esame. Alcuni aspetti della disciplina sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli sono stati inseriti in disegni di legge, collegati alla manovra finanziaria, attualmente all'esame del Parlamento. Il differenziale di prezzo a favore della benzina senza piombo, auspicato da questa Commissione, è stato adottato: tuttavia tali misure sono insufficienti, e in gran parte non ancora operative, permanendo l'urgenza di una regolamentazione organica.

Il comitato ristretto ha predisposto una bozza di disegno di legge diretta a disciplinare l'incentivazione dell'uso delle marmitte catalitiche e di altri dispositivi di abbattimento delle emissioni; la fissazione di un limite massimo alla presenza di idrocarburi aromatici nelle benzine e di zolfo nel gasolio; l'introduzione di processi di raffinazione dei prodotti petroliferi meno inquinanti; le incentivazioni di soluzioni motoristiche che garantiscano un livello di emissioni accettabile; l'incentivazione del gas metano per autotrazione, attraverso la revisione della relativa tassa speciale; l'introduzione di controlli più rigorosi e frequenti sul livello delle emissioni dei singoli autoveicoli; la disincentivazione dell'uso di autoveicoli a gasolio.

Ricordando l'importanza del trasporto autoveicolare, per il nostro paese, il relatore Mancia sottolinea la necessità di assicurare per il futuro, anche attraverso opportuni interventi legislativi, la massima compatibilità possibile tra la diffusione delle automobili e il rispetto dei vincoli ambientali.

Il senatore Gianotti rammenta la proposta del Gruppo comunista di procedere congiuntamente all'esame dei disegni di legge nn. 361, 1276 e 1948.

Il presidente Cassola ricorda che la Commissione ha già deciso di valutare tale proposta nel corso della discussione del disegno di legge n. 1948: si conviene quindi che il comitato ristretto predisponga in breve tempo un testo unificato dei disegni di legge nn. 361 e 1276 perchè venga esaminato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1990

82ª Seduta

Presidenza del Presidente BARCA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Luigi Coccioli membro dell'esecutivo dell'ABI e il dottor Felice Gianani direttore generale della stessa associazione.

La seduta inizia alle ore 10.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva in tema di istruttoria ed erogazione delle agevolazioni: audizione della Presidenza dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI)

Il dottor Luigi Coccioli, membro del Comitato esecutivo dell'Associazione bancaria italiana, premette che la sua relazione esprime l'opinione dell'organismo che egli rappresenta. Le risposte che invece saranno date successivamente, a quesiti particolari sollevati dagli onorevoli parlamentari, rifletteranno invece le sue personali opinioni.

Esprime innanzi tutto un vivo apprezzamento alla Commissione per l'iniziativa assunta di svolgere un'indagine conoscitiva avente ad oggetto l'aspetto specifico delle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie nel Mezzogiorno, ed un ringraziamento per aver invitato a parteciparvi anche l'Associazione Bancaria.

Prima di entrare nel vivo dell'audizione vorrebbe soffermarsi su alcune considerazioni di carattere generale.

1. Quasi quarant'anni di politica di sviluppo del Mezzogiorno hanno profondamente inciso sulla struttura dell'economia meridionale. Le condizioni di vita e di lavoro sono radicalmente modificate e migliorate, anche se l'azione pubblica ha influito in modo diverso sulle varie Regioni. Ormai non esiste più un dualismo, ma un pluralismo economico del Sud: vi sono Regioni più progredite, Regioni meno avanzate e Regioni che ristagnano.

Un dato significativo viene messo chiaramente in evidenza dalla Svimez nel «Rapporto 1989 sull'economia del Mezzogiorno» dove emerge che l'appuntamento del 1992 rischia di approfondire su scala europea il dualismo Nord-Sud. Non v'è dubbio che la realizzazione dell'unione economica e monetaria non potrà non accrescere ulteriormente le interdipendenze tra i vari Paesi d'Europa e avere ripercussioni di grande portata sulla situazione e le prospettive di ciascuno di essi.

Il Mezzogiorno, in questo contesto, deve poter uscire dall'angustia dei confini regionali e collocarsi in un orizzonte nazionale ed europeo.

Nonostante gli apprezzabili risultati finora ottenuti non sono stati raggiunti però, dopo decenni di intervento straordinario, i principali obiettivi: non si è creato, malgrado investimenti profusi per migliaia di miliardi, un meccanismo autopropulsivo di sviluppo. Infatti, il lento sviluppo delle Regioni meridionali dipende in gran parte da investimenti esterni a questa area.

In secondo luogo non si è riusciti a ridurre sensibilmente il divario fra Nord e Sud. Nell'ultima Relazione della Banca d'Italia emerge che nel periodo 1984-87 il prodotto interno lordo si è accresciuto nel Mezzogiorno dell'1,9 per cento in media all'anno, a fronte di un aumento del 3,4 per cento nel resto del Paese; anche nel 1988, secondo stime, dovrebbe essersi confermata la differenza fra i due tassi di crescita.

Il reddito medio per abitante nel Mezzogiorno anche se in quarant'anni è triplicato, oggi è prossimo a quello che si registrava alla fine degli anni sessanta nel Centro-Nord: questa evoluzione testimonia la profondità del cambiamento, ma anche l'ampiezza del divario che tuttora persiste.

Il tasso di disoccupazione, che nel Sud è quasi raddoppiato in dieci anni, supera oggi il 21 per cento, a fronte del 7,4 per cento del resto del Paese.

Nel settore industriale, il valore aggiunto per addetto ha subìto, in termini relativi rispetto al Centro-Nord, una diminuzione di quasi dieci punti percentuali in dieci anni: si è registrata, quindi, una perdita di competitività.

Un contributo senz'altro significativo per un rilancio dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, si auspicava potesse essere fornito dalla legge «64» del 1986 che ha posto fine, sul piano legislativo, ad un lungo periodo di incertezza, riconfermando ed innalzando le misure delle agevolazioni alle attività produttive private. Essa contiene notevoli elementi innovativi, ma che ancora non sono appieno entrati a regime, tra i quali l'incentivazione del settore dei c.d. «servizi reali» alle imprese, per il quale sono previsti meccanismi di agevolazione in favore sia delle imprese fornitrici sia di quelle acquirenti.

Gli interventi ancora da compiere sono tanti: si sta lavorando anche sul piano della formazione professionale perchè l'elevazione e l'affinamento dei quadri direttivi e del personale è fondamentale. In questo contesto deve porsi l'iniziativa assunta dall'Associazione bancaria italiana, d'intesa con il FORMEZ, conclusasi con la stipula di una convenzione per lo svolgimento di attività formative a favore del personale operante presso le istituzioni creditizie presenti nel Mezzogiorno.

Per quanto riguarda più da vicino il sistema creditizio si sta assistendo ad una più incisiva presenza dei gruppi bancari di dimensione nazionale accanto a quelli dei maggiori Istituti meridionali per favorire lo sviluppo dell'area, senza con ciò sostituire la presenza delle banche locali minori che da tale presenza possono trovare stimolo ad una maggiore efficienza ed innovazione.

Nel 1986 è stata infatti autorizzata l'apertura nel Mezzogiorno di 140 sportelli, assegnati per il 30 per cento a primarie banche nazionali aventi sede al di fuori dell'area, così come banche meridionali sono state autorizzate ad operare nelle Regioni del Centro-Nord; e ciò allo scopo di contribuire alla migliore omogeneizzazione del sistema.

Particolarmente interessante è risultata poi la dinamica dell'attività degli Istituti e Sezioni di credito speciale con sede legale nel Mezzogiorno che hanno visto incrementata la loro presenza sul mercato nazionale: dal 13,5 per cento nel 1980 al 18,1 per cento nel 1988.

Questi pochi dati a cui si è fatto cenno confermano quindi lo sforzo che il sistema creditizio sta compiendo per una maggiore integrazione in ambito nazionale in modo che il sistema stesso si presenti in modo più compatto alla sfida degli anni novanta.

2. Le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie in base alla «64» sono state, come noto, riviste con il decreto ministeriale 3 maggio 1989 n. 233 che si è mosso nell'ottica di uno snellimento delle procedure in vigore con la precedente normativa applicativa recata dai cosiddetti «decreti Di Giesi» del 1979, da realizzarsi anche attraverso una riduzione dei tempi a disposizione degli Istituti di credito e della Pubblica amministrazione per le incombenze di rispettiva spettanza.

Il nuovo provvedimento ha il pregio di coordinare l'insieme delle norme attuative succedutesi dal 1979, unificando in un unico testo le procedure riguardanti gli investimenti inferiori a 32 miliardi e quelli al di sopra di tale limite.

Ha quindi il vantaggio di facilitare gli operatori interessati nella comprensione delle regole e dei vari passaggi procedurali attraverso i quali si perviene all'erogazione delle agevolazioni, a tutto giovamento della speditezza dell'iter burocratico delle pratiche.

Per il raggiungimento degli obiettivi di tempestività sopra indicati, il provvedimento ministeriale introduce talune modifiche di carattere sostanziale nella fase di istruttoria delle pratiche di agevolazione ed in quella di erogazione delle agevolazioni stesse, affidando sostanzialmente agli Istituti di credito, soprattutto in quest'ultima fase, maggiori incombenze e responsabilità rispetto al passato.

Per quanto riguarda l'Agenzia per il Mezzogiorno, accanto alle responsabilità derivanti dall'emanazione del provvedimento di concessione, il nuovo decreto assegna a detto Ente funzioni di controllo più incisive sia, ad esempio, nella fase di collaudo, sia per quanto riguarda il rispetto degli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione.

2a – Relativamente alla fase istruttoria delle domande, il nuovo provvedimento ministeriale elimina duplicazioni di esame delle stesse Istituti ed Agenzia per il Mezzogiorno, prevendo in sostanza che l'intermediario creditizio sia l'unico soggetto a svolgere l'istruttoria.

Emerge quindi, in questa fase, un maggior peso dell'attività di detto intermediario che dovrà, tra l'altro, estendere il suo esame per iniziative di maggiori dimensioni anche su taluni aspetti che normalmente non rientrano in una normale istruttoria bancaria quali, ad esempio, l'esistenza o meno di queste opere infrastrutturali di uso collettivo, le caratteristiche delle stesse ed i tempi di realizzazione.

È però da tener ben distinta dall'attività dell'Agenzia la fase istruttoria

dell'Istituto, che si conclude con una apposita delibera in ordine alla concessione del finanziamento, ma che rimane comunque circoscritta allo stato di «parere» o «proposta» ai fini della concessione dei contributi pubblici, tant'è che il Comitato di gestione dell'Agenzia stessa può condividerne i contenuti ovvero disattenderli totalmente o parzialmente.

In altri termini le sfere di competenza degli Istituti e dell'Agenzia devono risultare ben distinte e separate: la prima è limitata alla fase istruttoria, la seconda a quella decisionale.

La eventuale coincidenza dell'atto decisionale dell'Agenzia con la proposta dell'Istituto non deve portare alla confusione dei ruoli i quali rimangono, comunque, ben distinti nelle rispettive prerogative.

2-b In ordine alle erogazioni dei contributi problemi più rilevanti sorgono per il sistema creditizio da una previsione contenuta nel decreto ministeriale (articolo 9, comma quinto) in base alla quale «per le erogazioni, ancorchè relative al solo contributo in conto capitale e ricollegabili agli stati di avanzamento, l'Agenzia si avvale degli Istituti di credito, presso i quali provvederà all'accensione di conti sui quali saranno imputati i pagamenti a favore dell'operatore».

Al di là delle possibilità o meno di accendere conti presso Istituti di credito a medio termine, si pone il problema della «gestione» di fondi pubblici, in quanto l'erogazione per stati di avanzamento dovrebbe essere curata dagli stessi Istituti autorizzati a movimentare i conti sui quali l'Agenzia avrà versato o comunque imputato i fondi necessari.

Al riguardo sembra opportuno far presente che l'Associazione ha più volte manifestato ufficialmente alle Amministrazioni competenti le proprie perplessità in merito ai rischi ed alle responsabilità derivanti agli Istituti di credito dalla gestione di detti fondi pubblici, quali quelli derivanti dai contributi in conto capitale, di spettanza esclusiva degli operatori economici.

A tal fine l'Associazione Bancaria Italiana ha proposto:

che i contributi vengano erogati direttamente dall'Agenzia agli operatori stessi;

ovvero

che venga mantenuto il vigente sistema di erogazione dei contributi in conto capitale in base al quale è l'Agenzia che provvede ad emettere gli ordini di pagamento direttamente alle ditte beneficiarie dandone comunicazione all'Istituto di credito e provvedendo ad accreditare le somme dovute su appositi conti accesi presso Aziende di credito.

2-c Un altro aspetto di notevole rilievo riguarda il recupero dei contributi.

In base alla normativa vigente mentre resta a carico dell'Agenzia il recupero dei contributi in conto capitale, spetta invece agli Istituti riversare all'Agenzia stessa i contributi in conto interessi a fronte di inosservanze, da parte degli operatori economici, di norme correlate alla concessione ed al mantenimento delle agevolazioni.

Unica eccezione a questa discutibile impostazione è la norma del Decreto Ministeriale in base alla quale spetta all'Agenzia provvedere al recupero, nei confronti degli operatori inadempienti all'obbligo di destinazione dei beni agevolati, anche delle somme corrispondenti al contributo in conto interessi corrisposto dall'Agenzia stessa agli Istituti.

Detto criterio dovrebbe essere esteso a tutte le fattispecie di inosservanza degli obblighi previsti nel decreto medesimo per ottenere le agevolazioni di legge, e ciò anche per confermare ulteriormente la natura tecnica dell'attività degli Istituti di credito, la cui sfera di competenza si limita alla fase antecedente l'emanazione del provvedimento di concessione.

Sui tre argomenti di cui sopra (istruttoria, erogazione e recupero dei contributi) l'Associazione bancaria italiana sta ora provvedendo a formulare alle autorità competenti le proposte del sistema creditizio per la rielaborazione delle convenzioni che debbono regolare i rapporti tra gli Istituti e l'Agenzia.

3. Anche se le proposte migliorative sopra formulate venissero recepite resterebbero comunque da superare altre difficoltà che ostacolano un più fluido dispiergarsi dell'intervento agevolativo nei tempi desiderati.

Tra queste si segnalano:

le difficoltà obiettive degli operatori economici ad acquisire talune documentazioni, peraltro essenziali per il completamento della pratica, quali ad esempio le *licenze edilizie* che devono essere rilasciate dalle Autorità comunali, cosa frequente sopratutto nei Comuni ad alta tensione abitativa;

il cronico ritardo, con cui l'Agenzia per il Mezzogiorno eroga i contributi agli interessi agli Istituti;

la recente riduzione del 33 per cento della Commissione onnicomprensiva – unico elemento di remunerazione degli intermediari creditizi – che costituisce un evidente disincentivo all'effettuazione dei finanziamenti di minore importo a favore, in particolare, delle imprese di minori dimensioni.

4. In questi ultimi tempi stanno emergendo ipotesi dull'opportunità di modificare l'attuale sistema di agevolazioni in favore delle imprese meridionali.

In proposito sembra doveroso far presente che una eventuale nuova politica nazionale di agevolazione a sostegno della imprenditoria meridionale non può non tener conto dell'*orientamenti comunitari* che in materia vanno delineandosi.

Tale orientamento è quello, come noto, di prestare attenzione ad una legislazione avente fra i suoi obiettivi quello di correggere squilibri di carattere territoriale, evitando tuttavia di estendere, anche geograficamente, l'ausilio pubblico, specie quello costituito da contributi in conto capitale e in conto interessi.

In questo contesto vanno inquadrati i rilievi comunitari formulati per talune norme della legge «64» che sarebbero, secondo la Comunità, in contrasto con le norme che regolano il mercato comune, rilievi che hanno portato ad una limitazione delle zone dell'intervento straordinario, riducendo altresì in esse le misure di agevolazione.

Sul piano nazionale i recenti disegni di legge all'esame del Parlamento riguardanti una nuova politica a sostegno delle medie e piccole imprese, specie industriali, sono chiaramente orientati a modificare l'attuale sistema di incentivazione, con drastica riduzione di quella in forma di contributi in conto interessi.

Alla luce di quanto sopra esposto emerge l'esigenza di una coerenza normativa fra la legislazione meridionale e gli indirizzi che in tema di politica degli incentivi sono emersi in sede comunitaria e sul piano nazionale.

Pur non sottacendo le difficoltà di una modifica normativa dell'attuale sistema a causa anche del necessario lasso di tempo che intercorre fra l'emanazione di una nuova normativa e la sua concreta operatività, occorre comunque tener presente i seguenti princìpi di massima di cui si è detto in precedenza:

- a) che le istituzioni che intervengono nell'istruttoria per la concessione degli incentivi, Istituti di credito e Agenzia per il Mezzogiorno, devono rispondere ciascuna per le proprie competenze: i primi per la valutazione del meriti o del credito e la seconda per l'ammissione dai benefici di legge;
- b) che un sistema di incentivazione più rapido per far affluire agli operatori i mezzi finanziari ad essi occorrenti in vista delle agevolazioni di legge, dovrebbe consentire all'istituto di credito di poter accordare il proprio finanziamento, a condizioni di mercato o a tassi di riferimento, indipendentemente dalla concessione dell'agevolazione contributiva (capitale e interessi) che, una volta deliberata dall'Agenzia, verrebbe erogata direttamente all'operatore, eventualmente per il tramite dell'istituto di credito.

Il presidente Barca si dice d'accordo su una ripartizione rigida tra le competenze facenti capo all'Agensud e quelle facenti capo agli istituti di credito. Chiede tuttavia come sia possibile che il mediocredito ordinario è molto più rapido del credito agevolato.

Il senatore Tagliamonte chiede dati statistici aggiornati sulla attuazione del decreto Gaspari in materia di agevolazioni. Domanda anche se sia ipotizzabile che l'intero ciclo delle agevolazioni sia gestito direttamente dagli istituti di credito.

Il deputato Ciampaglia auspica un raccordo maggiore tra Agenzia, cui comunque spetta la decisione finale, ed il sistema bancario.

Domanda quali iniziative del sistema creditizio siano ipotizzabili per affrancare la classe imprenditoriale dal condizionamento del credito agevolato. In questa chiave ritiene opportuno avere ulteriori informazioni sul funzionamento dei tassi ordinari.

Il deputato Soddu si chiede se le agevolazioni coprano ancora il divario di convenienza tra investimenti localizzati nel centro-Nord e nel Mezzogiorno. La sua personale opinione è che il sistema degli incentivi non sia in grado di attirare gruppi industriali, come avveniva invece negli anni '60.

Il senatore Innamorato chiede se le banche siano in grado di dare un segnale che dimostri la progressiva riduzione del fattore rischio nel Mezzogiorno.

Il dottor Coccioli ritiene di non poter approfondire le cause molteplici che determinano l'allargamento del divario tra Nord e Sud. Dovendosi limitare all'analisi del sistema degli incentivi ritiene che esso sia ormai obsoleto.

Gli anni '90 vedranno un aumento della competitività tra le imprese che avrà certamente ripercussioni sul sistema creditizio. La sua opinione è che l'aiuto da concedere alle imprese, perchè siano competitive, non possa consistere nel conferire indifferentemente contributi in conto capitale ed in conto interessi. Probabilmente la soluzione migliore consiste nell'accordare

contributi in conto capitale e nel lasciare poi che le imprese sostengano e si confrontino sulla base di tassi normali di credito.

Il senatore Tagliamonte dice che le agevolazioni riguardano la nascita delle imprese, che poi sostengono il costo del denaro stabilito dal mercato.

Il dottor Coccioli, riprendendo la parola, dice che se il tasso di interesse deve riflettere le condizioni di rischio allora bisogna riconoscere che questo rischio sussiste. Gli impieghi del denaro al Sud inoltre sono carenti perchè le opportunità sono limitate. È questa la ragione per cui il Banco di Napoli, di cui egli è presidente, ha dovuto chiudere numerose filiali.

Il presidente Barca dice che se in linea astratta si può spiegare, anche se non giustificare, una differenza tra i tassi attivi praticati al Centro-Nord e nel Mezzogiorno; non altrettanto si può dire per i tassi passivi.

Il dottor Coccioli si chiede se in Italia esiste un mercato libero o sorvegliato. Se, come egli ritiene, il mercato è fondamentalmente libero allora non vede chi possa impedire ai depositanti di trasferire altrove le loro somme di denaro. Ripete ancora che i tassi di sofferenza sono ben più elevati nel Sud che nella rimanente parte dell'Italia.

Il senatore Tagliamonte chiede cosa si possa fare per bilanciare le situazioni di rischio. Domanda per esempio se si possa prevedere una assicurazione.

Il dottor Coccioli ritiene che la soluzione assicurativa sia scarsamente praticabile. Se il fido di una banca è prevedibilmente esposto ad una situazione di sofferenza, non gli sembra utile istituire un sistema di assicurazioni. Sarebbe, come dire, la certificazione che la situazione è immodificabile, tanto più che la banca può non concedere credito e quindi risolvere in radice il problema.

Conclude le sue brevi considerazioni ribadendo che il tasso bancario viaggia di pari passo con la solidità dell'impresa e non viceversa. L'esempio della FIAT, che in passato riusciva a spuntare tassi più bassi del *prime rate*, è indicativo in proposito.

# OSSERVAZIONI SU PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

## Esame dei seguenti atti:

# Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali (1914)

(Parere – ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno – in ordine alla coerenza dei provvedimenti legislativi con l'obiettivo dello sviluppo delle Regioni meridionali)

Il presidente Barca saluta il ministro Fracanzani e si augura che la Commissione abbia ulteriori occasioni di confronto con il ministro delle Partecipazioni statali.

Il ministro Fracanzani prendendo la parola vuole sgomberare il campo da possibili equivoci intorno agli obiettivi generali perseguiti dalle Partecipazioni statali.

Il primo obiettivo concerne l'approvvigionamento energetico, problema che si pone in maniera particolarmente pressante dopo i referendum in materia di energia nucleare. Ha voluto fare un richiamo oggettivo e non esprimere un giudizio di valore. Un'altra finalità importante è quella di dotare il paese di infrastrutture e servizi, tanto nel settore tradizionale come in quello innovativo. Si tratta di un importante contributo che il sistema delle Partecipazioni statali può dare alle imprese, soprattutto quelle piccole e medie, sul piano dei costi generali.

Un altro obiettivo concerne il settore della ricerca che è fondamentale per le innovazioni di prodotto e processo. Vorrebbe ricordare come le Partecipazioni statali assorbono il 18 per cento della spesa complessiva del paese per la ricerca.

L'impegno nel settore della ricerca costituisce un aspetto della svolta negli indirizzi delle Partecipazioni statali che finora si sono prevalentemente impegnate a livello di imprese medio-grandi.

Ma l'obiettivo più importante che le Partecipazioni statali perseguono è quello rivolto al Mezzogiorno, nel senso che il risanamento del sistema non può essere visto in alternativa all'impegno meridionalistico.

Un'ulteriore indicazione è quella di utilizzare un ventaglio più ampio di interventi, dai servizi alle attività direttamente produttive.

Naturalmente si tratta di calare queste strategie in fatti concreti. Cita a questo proposito il recente provvedimento per la reindustrializzazione della siderurgia, che consta di progetti ed investimenti, con priorità per gli stabilimenti di Napoli e di Taranto ai quali è destinata la maggior parte delle risorse.

Il disegno di legge n. 1914 costituisce un ulteriore passo in direzione di un più accentuato impegno meridionalistico. Ricorda come si provveda a conferire fondi aggiuntivi, rispetto ai programmi 1988-91, per la realizzazione dei programmi di investimento già deliberati per il Mezzogiorno. In ogni caso agli investimenti nei territori nel Mezzogiorno deve essere destinata una quota non inferiore alla riserva prevista dalla legge.

Una precisa finalizzazione alla realizzazione di nuovi investimenti per il Mezzogiorno è data anche per i conferimenti al fondo di dotazione dell'EFIM. Si stabilisce infine che le periodiche relazioni al Parlamento debbono evidenziare gli specifici riferimenti che riguardano gli investimenti nel Mezzogiorno.

In sintesi ritiene che il disegno di legge istituisca precisi vincoli ed una stretta sinergia di comportamenti tra Parlamento e Governo. Occorre adesso combinare l'approfondimento necessario con la sollecitudine richiesta dall'urgenza dei problemi.

Conclude la sua breve esposizione dicendo che il Ministero ha indetto, sul tema dei rapporti tra Partecipazioni statali e Mezzogiorno, una conferenza da tenersi a Roma a breve scadenza, prima che il confronto possa essere alterato dalle prospettive elettorali.

Il relatore D'Aimmo, considerata l'opportunità che il Ministro sia presente nel momento in cui la Commissione delibera il parere, chiede che la seduta sia aggiornata.

Il presidente Barca, tenuto conto degli impegni del ministro Fracanzani, aggiorna la seduta a martedì 23 gennaio, ore 20, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta alle ore 11,55.

# SOTTOCOMMISSIONI

# ISTRUZIONE (7a)

# Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bompiani, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

#### alla 6ª Commissione:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti» (2034): parere favorevole.

#### alla 10<sup>a</sup> Commissione:

«Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali» (1803): rimessione alla Commissione plenaria.

# IGIENE E SANITÀ (12ª)

# Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Condorelli, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

## alla 10<sup>a</sup> Commissione:

Consoli ed altri: Norme per ridurre l'inquinamento derivante dai veicoli a motore e per incentivare la diffusione di benzina priva di piombo, il consumo di gasolio ecologico nelle città e la diffusione di autoveicoli con dispositivi di controllo di emissioni inquinanti (1276): parere favorevole con osservazioni.

Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodi, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (1803): parere favorevole.

# **ERRATA CORRIGE**

Nel 434º Resoconto delle Giunte e Commissioni parlamentari, a pag. 77, relativamente al comunicato della Sottocommissione pareri della 2ª Commissione permanente, in ordine al parere sul disegno di legge n. 1975 le parole «parere favorevole con osservazioni» vanno sostituite con le seguenti: «parere favorevole».